SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero della sanità

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

Regione Lombardia

98A10371

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 novembre 1998, n. **413.**

Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, è autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:

a) limiti di impegno di durata quindicennale per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 60.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;

b) limiti di impegno di durata non superiore a dodici anni per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;

c) un ulteriore limite di impegno di durata quindicennale per le finalità di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 261, in ragione di lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

2. All'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio».

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorché inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi».

4. La durata massima delle operazioni di finanziamento di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, deve intendersi pari alla durata del limite di impegno in relazione al quale le medesime operazioni sono autorizzate.

Art. 2.

1. In attuazione del regolamento (CE) n. 2600/97 del Consiglio del 19 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, sugli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo in sede OCSE del 21 dicembre 1994, relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in mancanza, fino al 31 dicembre 1998.

Art. 3.

1. Nell'ambito di un processo di aggregazione e qualificazione del sistema di imprese che operano nel settore delle costruzioni e trasformazioni navali, è consentito alle imprese titolari di contratti fruenti dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, affidare ad imprese, anche non iscritte all'albo delle imprese di costruzione navale, di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, dotate di risorse finanziarie, attrezzature e personale idonei per effettuare direttamente le lavorazioni, la realizzazione di parti di scafo, fino ad un massimo del 25 per cento del peso complessivo dello stesso. Qualora l'appalto sia affidato ad imprese con sedi fuori dal territorio dell'Unione europea, le parti di scafo così realizzate non sono considerate ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui alle menzionate norme, anche agli effetti dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 564 del 1993.

2. Le forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese di costruzione navale di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 261, si intendono comprensive anche delle collaborazioni con imprese di costruzione navale di Paesi dell'Unione europea per la realizzazione di commesse acquisite espressamente in dette forme di collaborazione. In tali ipotesi il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, è accordato solo in relazione alle parti della commessa realizzate in Italia.

3. Resta ferma ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, l'esclusione del riconoscimento di nuova capacità produttiva assistibile, conse-

guente alla creazione di nuove strutture produttive, nonché della possibilità di procedere all'iscrizione di nuove imprese all'albo dei costruttori navali.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261, iscritte alla data del 31 dicembre 1997 all'Albo speciale delle imprese di riparazione navale possono ottenere l'estensione dell'iscrizione stessa anche all'Albo speciale delle imprese di costruzione navale, sempreché esse siano in possesso dei prescritti requisiti per conseguire detta iscrizione.

5. Il possesso del requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *d)*, della legge 14 giugno 1989, n. 234, è richiesto solo per le imprese di costruzione navale.

6. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale, per i quali venga richiesto il contributo di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, che affidano parte delle lavorazioni in appalto sono tenute a comunicare alle competenti direzioni provinciali del lavoro ed agli istituti previdenziali, nonché alle associazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti, entro sessanta giorni dall'affidamento in appalto delle lavorazioni stesse, l'elenco nominativo delle imprese, nonché la consistenza della forza lavoro impiegata ed i contratti collettivi applicati da tali imprese, come da queste comunicato. È fatto comunque salvo il divieto di ogni forma di intermediazione di manodopera ed è confermata la disciplina vigente in materia di sicurezza.

7. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui al comma 6 riscontrata da parte dei competenti organismi e rilevata dal Ministero dei trasporti e della navigazione determina l'esclusione dal contributo per la parte delle lavorazioni effettuate dalle suddette imprese non regolarmente denunciate.

8. Con successivo provvedimento sarà istituito un fondo di incentivazione degli investimenti atti a migliorare la produttività dei cantieri privilegiando quelli che eseguono l'intera lavorazione in Italia.

Art. 4.

1. Alle imprese cui, con provvedimenti adottati entro il 31 luglio 1998, sono stati concessi contributi sul credito navale, ai sensi degli articoli 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1982, n. 361, e successive modificazioni, nonché ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e dell'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per lavori iniziati entro il 28 febbraio 1997 il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a corrispondere anticipatamente, in un'unica soluzione, le ultime rate di contributo ancora da erogare per un importo corrispondente a quello delle rate intercorrenti tra il semestre successivo all'inizio dei lavori di costruzione e quello di effettiva decorrenza della erogazione del contributo. Contestualmente alla corresponsione dell'anticipazione sono annullati gli impegni di spesa relativi alle rate anticipate.

2. L'anticipazione della corresponsione di cui al comma 1 è esclusa per le rate il cui pagamento è imputato agli esercizi finanziari 1998 e 1999.

3. Le imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 sono tenute a presentare, a pena di decadenza, istanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le rate di contributo anticipate siano oggetto di cessione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, notificata all'Amministrazione, l'istanza stessa è presentata dal titolare del contributo congiuntamente al nulla osta del cessionario o, in alternativa, dal cessionario congiuntamente al nulla osta del cedente. L'anticipazione di cui al comma 1 è comunque disposta solo a favore del cessionario.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 66.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni.

5. La decorrenza di erogazione del contributo al creditore navale dal semestre successivo all'inizio dei lavori, prevista dalle norme di legge di cui al comma 1, va intesa come termine iniziale prima del quale le rate medesime non possono in ogni caso essere fatte decorrere. La decorrenza effettiva inizia solo dall'esercizio finanziario nel quale è possibile assumere il relativo impegno di spesa.

Art. 5.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, da condurre in collaborazione con il Consorzio Confitarma-Finmare per la ricerca (COFIR) di Genova e da completare entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e fluviale.

2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonché per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresì conto delle attività di ricerca nelle discipline scientifico-economiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione complessiva sull'attuazione delle leggi di settore, ivi compresa la relazione sullo stato delle ricerche finanziate ai sensi del presente articolo.

Art. 6.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole da: «di cui» fino a: «cantieri» sono soppresse;

b) al comma 7, la parola: «acquisizione» è soppressa.

2. Il programma di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 7.

1. Al fine di favorire e riqualificare l'occupazione nell'industria navalmeccanica, le regioni possono avviare programmi specifici di formazione di manodopera qualificata.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni nelle quali hanno sede cantieri di costruzione e riparazione navale, stabilisce le quote di finanziamento a carico dello Stato per l'anno 1998 per lo svolgimento dei programmi di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.

Art. 8.

1. Per rendere più efficaci le attività operative di propria responsabilità il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a disporre:

a) l'adeguamento della componente navale del Ministero dei trasporti e della navigazione con unità atte ai compiti di vigilanza e soccorso di propria competenza;

b) la costruzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di unità navali di tipologia simile ai pattugliatori classe «Cassiopea», affidate alla Marina militare per la vigilanza a tutela degli interessi nazionali, al di là del limite esterno del mare territoriale, e gestite dal Ministero della difesa;

c) prototipi, d'intesa con il Ministro della difesa, di sistemi ed apparati per unità navali di futura generazione, destinate a finalità analoghe a quelle di cui alla lettera *b)*;

d) l'adeguamento della componente aerea del Ministero dei trasporti e della navigazione con velivoli atti ai compiti di vigilanza, ricerca e soccorso di propria competenza.

2. Allo scopo di rendere più efficaci le attività operative in mare, il Corpo della Guardia di finanza dispone un programma di interventi finalizzato ad adeguare la propria componente aeronavale con unità e velivoli atti ai compiti di polizia economica e finanziaria e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in mare.

3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti di impegno della durata massima di quindici anni:

a) per gli investimenti di cui alla lettera *a)* del comma 1, in ragione di lire 15.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire 15.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;

b) per gli investimenti di cui alla lettera *b)* del comma 1, in ragione di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;

c) per gli investimenti di cui alla lettera *c)* del comma 1, in ragione di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998 e di lire 3.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999;

d) per gli investimenti di cui alla lettera *d)* del comma 1, in ragione di lire 4.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire 4.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;

e) per gli investimenti di cui al comma 2, in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

4. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 3 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e all'articolo 8, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261.

Art. 9.

1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta un programma sulla base delle richieste delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime, sentite le regioni interessate. Lo schema di programma degli interventi finanziabili e di ripartizione delle risorse, prima della definitiva adozione, è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari. Le autorità portuali o, in mancanza, il Fondo gestione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ai fini della realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede annualmente ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: «Segrate-Lacchiarella» sono soppresse. L'interporto «Marcianise-Nola», di cui al medesimo comma 1, si intende costituito da due distinte unità.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il piano degli interventi di cui al presente comma, da definire tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, prima della definitiva adozione, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Il piano degli interventi di cui al presente comma, che utilizza le risorse di cui alla presente legge, nonché quelle previste al comma 3 del citato articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, deve tenere conto prioritariamente delle esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, al fine di favorire la razionalizzazione del trasporto merci ed il riequilibrio modale attraverso una equilibrata rete nazionale di infrastrutture interportuali previa valutazione della reale capacità di spesa.

4. Per la realizzazione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, sono concessi contributi rapportati ad un limite di impegno quindicennale di lire 21,8 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999 da corrispondere con i criteri, le modalità e le procedure di cui alla citata legge 4 agosto 1990, n. 240, e all'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

5. Nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del citato Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, è assegnato almeno il 40 per cento delle risorse previste per gli interventi di cui ai commi 1 e 3. Tale assegnazione è subordinata alla presentazione di progetti cantierabili e finalizzati allo sviluppo del sistema portuale nazionale, in relazione al rilancio dei traffici nazionali ed internazionali.

Art. 10.

1. All'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo la parola: «commerciale,» sono inserite le seguenti: «industriale e petrolifera, di servizio passeggeri,».

Art. 11.

1. Al fini del risanamento del sistema idroviario padano-veneto di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Con uno o più decreti il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, previa intesa con le regioni interessate, alla definizione e localizzazione degli interventi nonché alla ripartizione delle relative risorse sentiti gli enti locali interessati. Le regioni, nei limiti delle risorse attribuite, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.

2. Lo schema di decreto di cui al comma 1, prima della definitiva adozione, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è sostituito dal seguente:

«*1.* Le unità da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell'articolo 13. L'abilitazione è determinata conformemente alla categoria di progettazione di cui all'allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:

a) senza alcun limite, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione A);

b) di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per le unità appartenenti alla categoria di progettazione B);

c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unità appartenenti alla categoria di progettazione C);

d) speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione D)».

2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è sostituito dal seguente:

«*4.* Le unità da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza».

3. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, le parole: «A), B) e C)» sono sostituite dalle seguenti: «A), B), C) e D)».

Art. 13.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, è abrogato.

Art. 14.

1. Il comma 4 dell'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, è abrogato.

2. Alla minore entrata di lire 8 milioni annue per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo

speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 15.

1. All'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole da: «pari» fino a: «assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 7,5 miliardi annue, per il minore introito derivante dalla differenza di aliquota».

Art. 16.

1. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalità, o documento equipollente, è stato preso in consegna. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto».

Art. 17.

1. Allo scopo di far fronte alle nuove incombenze assegnate al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, l'organico degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, come definito dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è incrementato di 26 unità, suddivise come di seguito indicato:

a) n. 1 contrammiraglio;

b) n. 4 capitani di vascello;

c) n. 7 capitani di fregata;

d) n. 3 capitani di corvetta;

e) n. 6 tenenti di vascello;

f) n. 5 sottotenenti di vascello.

2. La tabella 2: MARINA - Quadro VI - Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. Per il conseguimento dell'incremento di organico di cui al comma 1 in un biennio, per due anni è consentito il superamento delle immissioni annuali nei ruoli normali, come determinate dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997, per un numero non superiore a 20 unità.

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 54 milioni per l'anno 1998, di lire 735 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.685 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

Art. 18.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 53 miliardi per l'anno 1998, ed un limite di impegno quindicennale di lire 4,4 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

Art. 19.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 115.054 milioni per l'anno 1998, di cui lire 56.000 milioni per limiti di impegno, in lire 207.535 milioni per l'anno 1999, di cui lire 206.800 milioni per limiti di impegno, e in lire 504.885 milioni per l'anno 2000, di cui lire 503.200 milioni per limiti di impegno, si provvede:

a) quanto a lire 54 milioni per l'anno 1998, a lire 735 milioni per l'anno 1999 e a lire 1.685 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione;

b) quanto a lire 115.000 milioni per l'anno 1998, a lire 206.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 503.200 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO
(articolo 17)

«Tabella 2: MARINA
Quadro VI: Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Ammiraglio Ispettore	4	–	–	–	–	–	–	–
Contrammiraglio	16	scelta	–	–	–	–	–	4 ogni 5 anni[a]
Capitano di vascello	113	scelta	5	–	1 anno come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente	–	–	2 o 3[b]
Capitano di fregata	192	scelta	6[c] 8[d] 15[e]	–	1 anno come comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente	–	–	4 o 5[f] 5 o 6[g] 3[h]
Capitano di corvetta	78	anzianità	–	4	–	–	–	–
Tenente di vascello	170	scelta anzianità	7	10	1 anno come capo di ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente	–	superare gli esami prescritti	17 o 18[i]
Sottotenente di vascello	133	anzianità	–	6	18 mesi di servizio presso una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo o servizio equipollente	–	conseguire la laurea	–
Guardiamarina	–	anzianità	–	2[l]	–	–	superare gli esami prescritti	–

[a] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo, quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
[b] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno.
[c] I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di fregata aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.
[d] II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di fregata aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.
[e] III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di fregata aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.
[f] Ciclo di 2 anni: 5 promozioni il primo anno, 4 promozioni il secondo; promozioni da attribuirsi ai Capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.
[g] Ciclo di 2 anni: 5 promozioni il primo anno, 6 promozioni il secondo; promozioni da attribuirsi ai Capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.
[h] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.
[i] Ciclo di 3 anni: 18 promozioni il primo anno, 17 promozioni il secondo e terzo anno.
[l] 1 anno per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4517):

Presentato dal Ministro dei trasporti (BURLANDO) il 3 febbraio 1998.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti) in sede referente, il 26 febbraio 1998, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XIV.

Esaminato dalla IX commissione il 12, 17, 25 marzo 1998; 21 aprile 1998; 26 maggio 1998; 2, 16, 17, 24 giugno 1998; 9, 14, 15, 21, 23 e 29 luglio 1998.

Esaminato in aula il 15 settembre 1998 e approvato il 16 ottobre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3523):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici) in sede deliberante il 23 settembre 1998 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, 13ª, e della giunta per gli affari della Comunità europea e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione il 7 ottobre 1998, 3 novembre 1998 e approvato il 12 novembre 1998.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo della direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990 concernente gli aiuti alla costruzione navale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 380 del 31 dicembre 1990.

— Il testo degli articoli 3, 4 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito con la legge 22 febbraio 1994, n. 132 (Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1994, n. 48, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per le nuove costruzioni delle unità di cui all'art. 2, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1º gennaio 1991 al 31 dicembre 1994, un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno 1991 ed al 9 per cento per gli anni 1992 e 1993. La predetta percentuale è rispettivamente ridotta al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 10 milioni di ECU.

2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

3. Qualora la commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino alla comunicazione agli interessati dell'autorizzazione della commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

4. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa notifica alla CEE, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in materia.

5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa alla costruzione di unità di valore inferiore ai 10 milioni di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della commissione delle Comunità economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione applicabile per tali unità senza tuttavia superare l'aliquota prevista per le commesse di valore superiore ai 10 milioni di ECU, sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.

6. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione».

«Art. 4. — Per le iniziative di trasformazione delle unità indicate all'art. 2, rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese navalmeccaniche nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per lavori commessi nel periodo dal 1º gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori di trasformazione navale riguardanti unità, indicate al comma stesso, aventi, prima della trasformazione, stazza lorda internazionale non inferiore alle 1.000 tonnellate, purché i lavori eseguiti comportino modifiche radicali del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione, delle cabine e servizi dei passeggeri ed abbiano valore contrattuale complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di lire.

3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 sono stabilite le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

4. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto.

5. Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della commissione delle Comunità economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione di cui al comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota prevista dal comma 1 dell'art. 3, sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa».

«Art. 10. — 1. Per i lavori relativi alla costruzione delle unità di cui all'art. 2 ed alla trasformazione delle medesime unità alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 4, sempreché tali lavori siano effettuati nei cantieri nazionali iscritti negli albi di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, o nei cantieri dei Paesi membri della Comunità europea, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi), e successive modifiche, di seguito denominato "accordo OCSE".

3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera ed è concesso ad iniziative i cui contratti siano stati stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994. Per le sole unità adibite in via esclusiva al trasporto di contenitori, il contributo è ragguagliato, oltreché al prezzo contrattuale dell'opera, al prezzo contrattuale relativo all'acquisto di due mute di contenitori.

4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale, fissato semestralmente con proprio decreto del Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto».

— L'art. 5, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261 (Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1997, n. 183, cosi recita:

«6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo è autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998».

— Il testo vigente dell'art. 5, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato "Fondo", destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. *La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio*».

— Il testo dell'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, è il seguente:

«Art. 13 *(Albo)*. — 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 1995, n. 104.

— Il testo vigente dell'art. 5. comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni. *Sono altresì ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorché inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi*».

— Il testo della legge 31 dicembre 1991, n. 431, recante: «Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111 e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 1992, n. 12.

Note all'art. 2:

— Il testo del regolamento (CE) n. 2600/97 del Consiglio del 19 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 3094/95 sugli aiuti alla costruzione navale, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 351 del 23 dicembre 1997.

— Per il titolo del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'accordo sottoscritto in sede O.C.S.E. il 21 dicembre 1994, diretto al ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale, commerciale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C355 del 30 dicembre 1995.

Note all'art. 3:

— Per il testo degli articoli 3, 4 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1989, n. 143, è il seguente:

«Art. 19. — 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:

a) l'albo speciale delle imprese di costruzione navale;

b) l'albo speciale delle imprese di riparazione navale;

c) l'albo speciale delle imprese di demolizione navale.

2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, è obbligatoria al fine dell'ammissibilità delle provvidenze a sostegno dell'attività navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8.

3. L'iscrizione può essere altresì consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti».

— Il testo dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 261, è il seguente:

«Art. 3. — 1. In vista della entrata in vigore dell'accordo OCSE del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in ogni caso, del superamento in sede di Unione europea dell'attuale regime di sostegno al settore stesso e tenuto conto delle presenti condizioni del mercato, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato in via transitoria ed eccezionale ad accordare alle imprese di costruzione navale iscritte all'albo di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)*, della legge 14 giugno 1989, n. 234, i contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in relazione alla produzione da essi effettivamente sviluppata, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa. Detta facoltà è esercitata con riferimento alla produzione realizzata grazie ad incrementi della produttività ottenuti anche

mediante forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese iscritte al menzionato albo delle imprese di costruzione navale. Restano fermi i valori di capacità produttiva assistibile annua, strutturale, già riconosciuti alla data del 31 dicembre 1995 alle suddette imprese ed è escluso in ogni caso il riconoscimento di nuova capacità produttiva assistibile conseguente alla creazione di nuove strutture produttive od all'iscrizione all'albo di nuove imprese.

2. Ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui agli articoli 3 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono assimilati a tutti gli effetti ai lavori di trasformazione di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato decreto-legge i lavori di completamento di costruzioni rientranti nel campo d'applicazione dell'anzidetta normativa eseguiti da imprese iscritte all'albo speciale delle imprese di riparazione navale, terza e quarta fascia dimensionale, di cui all'art. 19, comma 1, lettera *b),* della legge 14 giugno 1989, n. 234, sempre che il valore contrattuale delle relative commesse non sia inferiore ai 10 milioni di ECU.

3. Al fine di equiparare le condizioni di concorrenza tra cantieri italiani e cantieri di altri Paesi dell'Unione europea, la concessione dei contributi di cui all'art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, deve intendersi accordabile, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per le iniziative relative alla costruzione di navi commesse ai cantieri nazionali iscritti all'albo di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a),* della legge 14 giugno 1989, n. 234, od ai cantieri di altri Paesi dell'Unione europea, prescindendo dall'applicazione delle norme relative alle tecniche organizzative ed alle modalità del processo produttivo contenute nel regolamento adottato con decreto 8 novembre 1990, n. 373 del Ministro della marina mercantile».

— Il testo dell'art. 20, comma 1, lettera *d),* della legge 14 giugno 1989, n. 234, è il seguente:

«Art. 20.— 1. Ai fini dell'iscrizione negli albi speciali di cui all'art. 19 le imprese interessate devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi:

a) - c) (omissis).

d) struttura economico-finanziaria desunta dai bilanci certificati da società di revisione autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o dalle risultanze contabili per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio».

— Per il testo degli articoli 3, 4 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1982, n. 361 (Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 giugno 1982, n. 165, è il seguente:

«Art. 3. — Il Ministro della marina mercantile dichiara l'ammissibilità al contributo della operazione proposta.

Tale provvedimento perde i suoi effetti qualora i lavori, nei successivi diciotto mesi, non abbiano raggiunto almeno il 25 per cento dell'opera complessiva ed è revocato se i lavori medesimi non siano stati ultimati nel termine di trentasei mesi dal loro inizio.

Ove il contratto preveda la costruzione di più navi dello stesso tipo, i termini di cui al precedente comma, sono aumentati di dodici mesi limitatamente alla costruzione della seconda nave e di sei mesi per la costruzione della terza.

I termini di cui ai precedenti secondo e terzo comma possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove la istanza di proroga corredata dalla documentazione necessaria sia stata presentata prima della scadenza.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali, decorrenti dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di idonea documentazione, sempreché sia stata prestata idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'iscrizione dell'unità nei registri previsti dall'art. 146 del codice della navigazione, determina in via definitiva il contributo secondo le modalità previste dall'art. 1 della presente legge.

Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di dodici anni.

Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente alla emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento, aumentato di 2 punti».

«Art. 4. — Per l'acquisto di navi battenti bandiera estera in età non inferiore a 3 anni e non superiore ai 10 anni e di stazza lorda non superiore a 10.000 tonnellate, ove l'acquisto sia perfezionato entro trenta mesi dalla entrata in vigore della presente legge, può essere concesso al proprietario della nave un contributo pari all'1,88 per cento per ogni semestre e per la durata di 10 anni del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile sulla base dei criteri di cui al sesto comma del precedente art. 1.

Detto contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali, decorrenti dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi all'iscrizione dell'unità nei registri previsti dall'art. 146 del codice della navigazione».

«Art. 6. — La mancata osservanza dei termini di cui al secondo comma del precedente art. 3 e del successivo art. 7 nonché la vendita all'estero dell'unità per la quale è stato concesso il contributo, intervenuta prima che sia trascorso almeno un terzo del periodo di erogazione del contributo stesso, comportano la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituzione delle somme percepite più gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.

La perdita dei requisiti della più alta classe del Registro italiano navale da parte della nave per la quale è stata disposta la concessione del contributo comporta la cessazine della corresponsione del contributo».

— Il testo degli articoli 9 e 10 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unità di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei Paesi membri delle Comunità europee, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione dei Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominato "accordo OCSE"».

3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed è concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1° gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data.

4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno

al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori».

«Art. 10. — Il contributo di cui all'art. 9 è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

2. Il contributo può essere corrisposto in unica soluzione in valore attuale all'atto della ultimazione dei lavori o, dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, al raggiungimento del 10 per cento dei lavori.

3. I lavori di cui all'art. 9, comma 1, relativi a nuove costruzioni, per i quali sia stata chiesta la concessione del contributo, devono essere ultimati, pena la decadenza del contributo stesso, entro trenta mesi dal loro inizio. Per quelli relativi alla trasformazione, modificazione e grande riparazione, il termine di ultimazione è di ventiquattro mesi. Detti termini possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per ragioni esclusivamente di ordine tecnico ed ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.

4. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'ultimazione dei lavori, determina in via definitiva il contributo secondo le modalità previste dall'art. 9.

5. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi od in unica soluzione a seconda del tipo di erogazione prescelta.

6. Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente alla emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento aumentato di due punti».

— Per il testo dell'art. 10, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 1260 del codice civile, è il seguente:

«Art. 1260 *(Cedibilità dei crediti).* — 1. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

2. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione».

— Per il titolo della legge 31 dicembre 1991, n. 431, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 261, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitività e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo di cui alla comunicazione della commissione delle Comunità europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 45 del 17 febbraio 1996, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, contributi per i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1° gennaio 1997-31 dicembre 1999 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi ed industria cantieristica, determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote, le modalità e le procedure di cui ai seguenti commi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle spese sostenute per la realizzazione dei programmi di ricerca finalizzati ad:

a) attività di ricerca fondamentale nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale marina, non collegata ad obiettivi industriali o commerciali;

b) attività di ricerca industriale tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonché alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi, in particolare per navi ottimali per il cabotaggio nazionale;

c) attività di sviluppo precompetitiva orientata alla concretizzazione della ricerca industriale relativa a determinati tipi di veicoli, impianti e componenti con caratteristiche avanzate e innovative nonché a prodotti, processi di produzione o servizi nuovi. Per le attività di cui alle lettere *a), b)* e *c)* le percentuali di aiuto sono pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al 25 per cento dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del CETENA di Genova relativi al triennio 1997-1999 sono presentati al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei temi di ricerca, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi di cui al comma 3.

6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, nonché dell'art. 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.

7. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati nel triennio 1997-1999 limiti di impegno in ragione di 5.000 milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni per l'anno 1999.

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dei commi 6 e 7, dell'art. 9, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1998, n. 49, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«6. Per realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi nazionali, è stanziato l'importo di lire 120 miliardi. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione.

7. Ai fini dell'alienazione, ammodernamento, manutenzione e noleggio, anche a scafo nudo, dei mezzi effossori, nonché dell'acquisto di materiali e attrezzature occorrenti al funzionamento degli stessi ed alla ristrutturazione ed all'esercizio dei cantieri, i contratti, qualunque siano le modalità di aggiudicazione, le convenzioni e le transazioni, sono approvati, fino all'importo di lire 1 miliardo, dal Ministero dei trasporti e della navigazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato; il limite dell'importo ammesso per il ricorso alla gestione in economia di cui all'art. 1, comma 3. del decreto del Presidente della Repubblica

15 novembre 1989, n. 391, è aumentato, nei casi previsti, da lire 150.000.000 ad un importo non superiore alla soglia di rilievo comunitario in materia di forniture, servizi e lavori; per le altre ipotesi ivi indicate, da L. 75.000.000 a L. 200.000.000. I limiti di spesa di cui all'art. 5, comma 3, ed all'art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 1989 sono innalzati a L. 10.000.000 e il limite di spesa previsto al comma 3 del citato art. 8 è aumentato a L. 150.000.000. Le somme in conto competenza ed in conto residui sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, sono conservate in bilancio per l'esercizio 1998 per essere trasferite al capitolo 8041 dello stato di previsione del Ministero medesimo».

Note all'art. 8:

— Per il testo della legge 31 dicembre 1991, n. 431, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo del comma 2, dell'art. 8, della legge 31 luglio 1997, n. 261, è il seguente:

«2. Per gli interventi a favore dell'industria navalmeccanica ed armatoriale e della ricerca nel settore navale, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare in ciascun esercizio finanziario anche i limiti d'impegno stanziati per il biennio successivo all'esercizio di competenza, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite d'impegno».

Note all'art. 9:

— Il testo del comma 1, dell'art. 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 (Soppressione del fondo gestione, istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti della compagnie e dei gruppi portuali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 1990, n. 70, è il seguente:

«1. La legge 17 febbraio 1981, n. 26. è abrogata. Con effetto dal 1º febbraio 1990 il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è posto in liquidazione. Alle operazioni di liquidazione, nonché agli adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 3, provvede il commissario liquidatore di cui all'art. 4».

— Il testo vigente dell'art. 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240 (Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 9. — 1. I soggetti gestori degli interporti di primo livello di Bologna, Padova, Verona, Orbassano, Rivalta Scrivia e Marcianise-Nola, già individuati dal piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, nonché di Parma-Fontevivo e Livorno-Guasticce, individuati dall'aggiornamento del piano generale dei trasporti, approvato l'8 marzo 1990 dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, hanno titolo a beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge; ad essi non si applica il regime di concessione di cui all'art. 3. L'ammissione alle provvidenze è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici».

— Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1997, n. 303, è il seguente:

«2. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, il Ministro dei trasporti e della navigazione ammette a contributo la realizzazione di interporti finalizzati al potenziamento della rete interportuale nazionale, dando priorità agli interventi nei nodi intermodali più congestionati e per l'incremento del trasporto combinato, tenuto conto della prossimità alle linee ferroviarie di primaria importanza nazionale e dei piani quadro o di altri strumenti di pianificazione regionali approvati. sulla base di un piano di interventi proposto dallo stesso Ministro. Prima della sua adozione lo schema di piano è trasmesso entro il 28 febbraio 1998 al Parlamento per l'espressione del parere delle commissioni competenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzato un contributo quindicennale di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede quanto a lire 10 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

— Il testo del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 185 del 15 luglio 1988.

— Il testo dell'art. 6, del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98 (Interventi urgenti in materia di trasporto), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 1995, n. 204, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1995, n. 124, è il seguente:

«Art. 6 *(Interporti)*. — 1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come modificato dal comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i tempi e le modalita per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge n. 240 del 1990. Ai fini dell'ammissione ai contributi gli interporti, salvo quelli già previsti e disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9 della medesima legge n. 240 del 1990, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

a) dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;

b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti;

c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, nonché le aree sottoposte ai vincoli di cui alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni. Sono altresì escluse le aree individuate come meritevoli di tutela dai piani paesistici attuati in esecuzione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

e) dovranno insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori.

2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come sostituiti dai commi 5 e 7.

3. All'art. 2, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole da: "gli interporti di primo e di secondo livello" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti".

4. L'art. 3 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è abrogato.

5. L'art. 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. — *1.* L'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda:

a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di società per azioni, non inferiore a due miliardi;

c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente legge, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo;

e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorità competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in materia.

2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario dell'infrastruttura; nonché dallo studio di impatto ambientale, effettuata secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto".

6. L'art. 5 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

"Art 5. — *1.* Nella convenzione di cui all'art. 4, devono essere previsti:

a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'art. 6;

d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio;

f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli interporti, secondo i principi di economicità della gestione.

2. Alla convenzione devono essere allegati la valutazione di impatto ambientale, effettuate secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto.

7. All'art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: "concessionari di cui all'art. 3" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'art. 4".

8. All'art. 7 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: "I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'art. 4".

9. L'art. 8 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. — *1.* Ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, qualora non abbia provveduto, attraverso il proprio piano regolatore generale e con variante allo stesso, l'amministrazione comunale competente, si applicano le disposizioni dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o, in alternativa, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, le norme di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142".

10. All'art. 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, sono soppresse le parole: "o concessionarie"».

Nota all'art. 10:

— Il testo vicente del comma 11-*bis,* dell'art. 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«11-*bis.* — Il porto di Gioia Tauro è classificato, ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale ed inserito nella categoria II, classe I, con funzioni commerciale, *industriale e petrolifera, di servizio passeggeri,* peschereccia, turistica e da diporto».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 3, della legge 29 novembre 1990, n. 380 (Interventi per la realizzazione del sistema idroviario Padano-Veneto), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1990, n. 294, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione il Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, approva i progetti esecutivi e li trasmette alla competente autorità di bacino di cui all'art. 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa e a rilasciare pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni e concessioni, anche edilizie, previsti da leggi statali e regionali.

2. Qualora l'attivazione del piano di interventi richieda l'azione integrata di amministrazioni statali, di enti o di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Ministro dei trasporti promuove la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il Ministro dei trasporti convoca una conferenza cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni, enti ed organi di cui al comma 1. La conferenza valuta i progetti esecutivi nel rispetto delle disposizioni vigenti e si esprime su di essi entro trenta giorni dalla convocazione, in una seduta all'uopo convocata, approvando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.

4. L'approvazione del progetto esecutivo, assunta all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni e le concessioni, anche edilizie, previsti da leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.

5. Tutte le opere da eseguire in conformità dei progetti esecutivi approvati per l'attuazione della presente legge, comprese le opere accessorie, le zone portuali, i collegamenti ed i raccordi, nonché la costruzione delle zone di interscambio e delle strade laterali di servizio, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

6. I progetti esecutivi per gli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione del sistema idroviario padano-veneto e i progetti relativi alle opere di cui all'art. 6 sono soggetti alla valutazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive norme di attuazione».

Note all'art. 12:

— Il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1996, n. 198, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«Art. 12 *(Abilitazione alla navigazione).* — 1. *Le unità da diporto iscritte nei registridi cui all'art. 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell'art. 13. L'abilitazione è determinata conformemente alla categoria di progettazione, di cui all'allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:*

a) *senza alcun limite, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione* A);

b) *di altura, con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per le unità appartenenti alla categoria di progettazione* B);

c) *litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unità appartenenti alla categoria di progettazione* C);

d) *speciale, per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza signficativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione* D).

2. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui al comma 1, possono essere abilitate per una specie di navigazione inferiore a quella di progettazione.

3. Le unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione *A)* e *B)*, qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate a navigare entro 12 miglia dalla costa.

4. *Le unità da diporto appartenenti alla categoria di progettazione* C) *e* D) *qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1970, n. 50 e successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza*».

— Il testo vigente dell'art. 13 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, come modificato dalla legge qui pubblicata, e il seguente:

«Art. 13 *(Licenza di navigazione e documentazione di bordo).* — 1. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all'art. 12, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri per navi minori e galleggianti.

2. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all'art. 12, lettera *c)*, oltre che dagli uffici marittimi indicati al comma 1, è rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.

3. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all'art. 12, lettera *d)*, è rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.

4. *Le unità da diporto munite di licenza rilasciata dall'autorità marittima possono navigare anche nelle acque interne e le unità da diporto munite di licenza rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile, qualora appartenenti alle categorie di progettazione* A), B), C) *e* D), *possono navigare anche nelle acque marittime.*

5. Per le unità da diporto, i cui proprietari all'atto della prima iscrizione nei registri presentino il titolo di proprietà di cui all'art. 11, comma 3, lettera *a)*, in corso di registrazione, è rilasciata una licenza di navigazione provvisoria avente validità non superiore a novanta giorni. I modelli delle licenze di cui ai commi 1 e 3 e della licenza provvisoria sono stabiliti con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

6. Le unità da diporto, munite di marcatura "CE" di conformità, rientranti nella categoria dei natanti di cui all'art. 13 della legge sulla nautica da diporto, nel corso della navigazione devono avere a bordo il manuale del proprietario di cui all'allegato II, punto 2.5».

Nota all'art. 13:

— Il testo del comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1998, n. 40, è il seguente:

«4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare l'esame delle domande presentate anche oltre il termine prescritto, per motivate, imprescindibili esigenze di interesse pubblico».

Nota all'art. 14:

— Il testo del comma 4 dell'art. 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1971, n. 69, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 1997, n. 155, è il seguente:

«4. Il rilascio della licenza di esercizio di impianto radiotelefonico è soggetto al pagamento della somma di lire diecimila destinata all'erario, da versare a mezzo del servizio postale, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

Nota all'art. 15:

— Il testo vigente dell'art. 9-*quater,* comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 9-*quater (Disposizioni particolari).* —1. Per le assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, viene fissata nella misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998. La gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo *di lire 7,5 miliardi annue, per il minore introito derivante dalla differenza di aliquota*».

— Il testo vigente dell'art. 152 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 7, comma 1-*quater,* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 152. — 1. *Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarzione dell'autorità marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalità, o documento equipollente, è stato preso in consegna. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto.*

Il passavanti è rilasciato nella Repubblica dagli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e all'estero dagli uffici consolari.

Le autorità predette fissano la durata della validità del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell'atto di nazionalità. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno».

Nota all'art. 17:

— Il testo del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996 n. 662», è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1998, n. 17.

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è il seguente:

«Art. 6 *(Alimentazione dei ruoli)*. — 1. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non può superare, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori né eccedere, comunque rispettivamente un decimo e un dodicesimo del predetto organico».

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, è il seguente:

«Art. 9-*bis (Informatizzazione dei servizi marittimi)*. — 1. Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dai successivi piani triennali 1996-1998, 1997-1999 e 1998-2000, compreso il Sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS), nel rispetto delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e ai fini del completamento del Sistema informatizzato del demanio marittimo, è autorizzata l'ulteriore spesa nel limite di lire 60 miliardi per il 1998 e lire 70 miliardi per il 1999. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perché sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.

2. Alla maggiore spesa di lire 130 miliardi si provvede, quanto a lire 60 miliardi per il 1998 e a lire 70 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

98G0456

DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 1998, n. **414.**

Disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995/1997);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire otto milioni a lire quarantotto milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Art. 2.

Sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire otto milioni a lire quarantotto milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Art. 3.

Sanzioni amministrative accessorie

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni, ove sia irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli articoli 1 e 2, sono irrogate, altresì, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la sospensione dall'iscrizione in albi professionali;

b) la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione;

c) la sospensione dagli uffici direttivi e dagli organi statutari delle persone giuridiche e delle imprese;

d) la sospensione dagli albi ed elenchi delle imprese abilitate a contrattare con le pubbliche amministrazioni;

e) la sospensione dell'attività produttiva o di commercializzazione svolta dall'impresa.

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1 sono irrogate per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni per le sanzioni di

cui alle lettere da *a)* a *d)* e per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due mesi per la sanzione di cui alla lettera *e)*. Tali sanzioni sono immediatamente comunicate agli ordini o collegi professionali ed al tribunale competente per l'annotazione nel registro delle imprese. Il provvedimento d'irrogazione della sanzione è, inoltre, pubblicato, per una sola volta, in uno o più quotidiani a livello nazionale. La pubblicazione è fatta per estratto ed è eseguita d'ufficio a spese del soggetto condannato.

3. Nei confronti delle imprese gestite sotto forma societaria, le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1 sono applicate nei confronti dei direttori tecnici dell'impresa, degli amministratori e dei componenti il consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (legge comunitaria 1995-1997). L'art. 8 così recita:

«Art. 8 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).* — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*».

— Il D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 697, reca: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione».

— Il D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 698, reca: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi».

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, reca: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale».

Nota all'art. 1:

— L'art. 6, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 697/1996 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), così recitano:

«Art. 6 *(Obblighi dei fornitori).* — 1. I soggetti che producono o commercializzano materiali di moltiplicazione di piante da frutto o le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, sono tenuti a:

a) richiedere l'autorizzazione al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, presentando apposita domanda corredata della documentazione necessaria a comprovare che i loro prodotti rispondono, geneticamente e qualitativamente, alle condizioni prescritte dalla direttiva;

b) informare immediatamente il servizio fitosanitario nazionale della presenza straordinaria di eventuali organismi nocivi previsti nella direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali, ed adottare tutti i provvedimenti che esso propone;

c) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche;

d) accompagnare il prodotto commercializzato con il "documento di commercializzazione";

e) tenere un registro in cui annotare le varietà non brevettate e non iscritte nel registro nazionale con le loro descrizioni dettagliate e le corrispondenti denominazioni;

f) conformarsi a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della direttiva.

2. *(Omissis).*

3. I soggetti di cui al comma 2 sono comunque tenuti a:

a) tenere un registro o a conservare i documenti attestanti le operazioni di acquisto, di vendita e di consegna dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto;

b) possedere strutture atte alla conservazione in vivo del materiale di moltiplicazione delle piante da frutto».

Nota all'art. 2:

— I commi 1 e 3, dell'art. 7 del D.P.R. n. 698/1996 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), così recitano:

«Art. 7 *(Obblighi dei fornitori).* — 1. I soggetti che producono e/o commercializzano le piantine di ortaggi o i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sono tenuti a:

a) richiedere l'autorizzazione al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, presentando apposita domanda corredata della documentazione necessaria a comprovare che i loro prodotti rispondono, geneticamente e qualitativamente, alle condizioni prescritte dalla direttiva;

b) informare immediatamente il servizio fitosanitario nazionale della presenza straordinaria di eventuali organismi nocivi previsti nella direttiva 77/93/CEE ed adottare tutti i provvedimenti che esso propone;

c) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche;

d) accompagnare il prodotto commercializzato con il "documento di commercializzazione";

e) conformarsi a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della direttiva.

2. *(Omissis).*

3. I soggetti di cui al comma 2 sono comunque tenuti a:

a) tenere un registro o a conservare i documenti attestanti le operazioni di acquisto, di vendita e di consegna dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi;

b) possedere strutture atte alla conservazione in vivo del materiale di moltiplicazione delle piantine di ortaggi».

Nota all'art. 3:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale». L'art. 20, comma 1, così recita:

«Art. 20 *(Sanzioni amministrative accessorie).* — L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa».

98G0468

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 ottobre 1998.

Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto la legge 31 maggio 1975, n. 191 e l'art. 4 della citata legge n. 958/1986;

Visti l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, con il quale è stato previsto che con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro della difesa indica i criteri per la individuazione degli arruolati che, in caso di esubero, possono essere dispensati dal servizio di leva;

Decreta:

Sono approvati i seguenti criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale ai fini dell'eventuale dispensa:

Art. 1.

La formazione dei contingenti o scaglioni di leva da incorporare avviene utilizzando i giovani idonei al servizio militare in possesso del miglior profilo psico-fisio-attitudinale.

Art. 2.

Qualora esigenze particolari di Forza armata connesse ad impieghi operativi e/o logistici non possano essere soddisfatte come da art. 1, si dovrà ricercare il personale fra le categorie di cui al successivo art. 3, procedendo a partire dalla settima categoria per giungere alla prima.

Art. 3.

In presenza di una disponibilità numerica del contingente di leva superiore al fabbisogno delle Forze armate, per definire l'aliquota di giovani da dispensare dalla ferma di leva in quanto in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale, si procederà a suddividere gli arruolati meno qualificati dal punto di vista psico-fisico o culturale nelle sette categorie qui sotto elencate in ordine decrescente di ipotizzabile rendimento somatico-funzionale e psico-attitudinale:

1) settima categoria:

giovani in possesso di almeno un coefficiente 3 in uno qualsiasi dei parametri del profilo sanitario (escluso il PS e per i vecchi profili ST) ovvero giovani con statura non superiore a mt 1,54;

2) sesta categoria:

giovani in possesso del coefficiente pari al valore 1 o 2 nell'I.G. (intelligenza generale) e/o V.C. (valore culturale), ovvero nel parametro valutazione globale;

3) quinta categoria:

giovani in possesso di un solo coefficiente 4 nei seguenti parametri del profilo sanitario:

CO (costituzione organica);

LI (locomotorio inferiore);

LS (locomotorio superiore);

4) quarta categoria:

a) giovani in possesso del coefficiente 3 nel parametro PS (psiche);

b) giovani in possesso di un solo coefficiente 4 nei seguenti parametri del profilo sanitario:

AV (apparati vari);

AU (funzione uditiva);

VS (funzione visiva);

5) terza categoria:

a) giovani in possesso del coefficiente 4 nel parametro PS (psiche);

b) giovani in possesso di un solo coefficiente 4 nei seguenti parametri del profilo sanitario:

CO (costituzione organica);

LI (locomotorio inferiore);

LS (locomotorio superiore);

AV (apparati vari);

AU (funzione uditiva);

VS (funzione visiva);

congiuntamente al coefficiente 3 nell'AC e/o nell'AR;

6) seconda categoria:

giovani in possesso di più coefficienti 4 nei seguenti parametri del profilo sanitario:

PS (psiche);

CO (costituzione organica);

LI (locomotorio inferiore);

LS (locomotorio superiore);

AV (apparati vari);

AU (funzione uditiva);

VS (funzione visiva);

7) prima categoria:

giovani in possesso di almeno un coefficiente 4 in uno qualsiasi dei seguenti parametri del profilo sanitario:

AC (apparato cardiocircolatorio);

AR (apparato respiratorio);

AV con PS4 (apparati vari - psichico) per i vecchi profili;

AV con E14 (apparati vari - ematologico immunitario per i soggetti sieropositivi agli anticorpi anti HIV asintomatici) per i vecchi profili.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Ministro: ANDREATTA

98A10387

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 novembre 1998.

Accertamento dell'ammontare del valore capitale dei CTZ - 31 ottobre 1996/30 ottobre 1998, rimborsato a scadenza, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere il 1º gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 maggio 1996, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Vista la disposizione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 104083 del 14 ottobre 1998, trasmessa alla Banca d'Italia, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 00259131 del 12 novembre 1998 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di rimborso;

Decreta:

Art. 1.

1. Si accerta che in data 30 ottobre 1998 è stata effettuata un'operazione di rimborso a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per L. 10.616.334.852.500, corrispondenti al controvalore di nominali L. 11.937.190.000.000 di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» 31 ottobre 1996/30 ottobre 1998 - codice titolo 036779.

2. Al capitolo di bilancio corrispondente sarà apportata la conseguente modifica.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale per il bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10454

DECRETO 23 novembre 1998.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale dei BTP - 10,50% - 1° novembre 1995/98 rimborsato a scadenza, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere il 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 maggio 1996, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Vista la disposizione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 104100 del 21 ottobre 1998, trasmessa alla Banca d'Italia, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 264161 del 18 novembre 1998 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di rimborso;

Decreta:

Art. 1.

1. Si accerta che in data 1° novembre 1998 è stata effettuata un'operazione di rimborso a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore nominale di L. 3.400.000.000.000, dei buoni poliennali del Tesoro - 10,50% - 1° novembre 1995/98 - codice titolo 36740, già in circolazione per L. 13.863.000.000.000.

2. Al capitolo di bilancio corrispondente sarà apportata la conseguente modifica.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10455

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 novembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della Direzione compartimentale del territorio per le Regioni Emilia Romagna e Marche, prot. n. 10749/Segr del 15 ottobre 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della Conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Emilia;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento dello stesso presso altra sede;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre eccertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DALL'8 AL 10 OTTOBRE 1998

Regione Emilia-Romagna:

conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A10383

DECRETO 9 novembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della Direzione compartimentale del territorio per le Regioni Toscana ed Umbria, prot. n. 11587 del 27 agosto 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della Conservatoria dei registri immobiliari di Perugia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un deterioramento delle unità disco del sistema informatico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre eccertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 18 AL 21 AGOSTO 1998

Regione Umbria:

conservatoria dei registri immobiliari di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A10384

DECRETO 9 novembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Viste le note della Direzione compartimentale del territorio per le Regioni Toscana ed Umbria, prot. n. 11296 del 12 agosto 1998 e prot. n. 11464 del 27 agosto 1998, con le quali sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un malfunzionamento delle apparecchiature informatiche;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre eccertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 10 AL 14 AGOSTO 1998

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A10385

DECRETO 9 novembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Prato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della Direzione compartimentale del territorio per le Regioni Toscana ed Umbria, prot. n. 12177 del 10 settembre 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della Conservatoria dei registri immobiliari di Prato;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento dello stesso presso altra sede;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre eccertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL 7 SETTEMBRE 1998

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Prato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A10386

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 13 novembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» dell'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa/battello di emergenza denominata «6.20 FR» ed equipaggiata con 4 bombole da 50 litri per alimentare l'impianto di respirazione ad aria compressa, fabbricata dalla società Intermarine S.p.a., in Sarzana.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4.1, 30, 41, 44, 46 e 47 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A.689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto ministeriale n. 172/1996 con il quale veniva dichiarata di «tipo approvato» l'imbarcazione di salvataggio «6.20 FR» dotata di 4 bombole da 60 litri per alimentare l'impianto di respirazione ad aria compressa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con modificazione in legge 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 16 settembre 1998 della società Intermarine S.p.a. con sede a Sarzana (La Spezia), via Alta località Ca' del Sale, con la quale ha chiesto il riconoscimento di «tipo approvato» per l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa/battello di emergenza denominata «6.20 FR» ed equipaggiata con 4 bombole da 50 litri in luogo di quelle da 60 litri sopracitate;

Considerato che gli accertamenti efffettuati dal R.I.Na., Direzione generale di Genova, volti a cerificare le modifiche richeiste dalla ditta predetta hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-82-TA in data 11 giugno 1998, allegato all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa/battello di emergenza denominata «6.20 FR» ed equipaggiata con 4 bombole da 50 litri per alimentare l'impianto di respirazione ad aria compressa, fabbricata dalla società Intermarine S.p.a. con sede in Sarzana (La Spezia), via Alta località Ca' del Sale.

L'imbarcazione dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale dell'imbarcazione: «6.20 FR»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto d'approvazione;

Art. 2.

Il fabbricante dell'imbarcazione dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.

La predetta imbarcazione è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A10395

DECRETO 13 novembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» dell'imbarcazione di salvataggio parzialmente chiusa che è anche battello di emergenza denominata «6.20 PE», fabbricata dalla società Intermarine S.p.a., in Sarzana.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4.1, 30, 41, 42 e 47 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la Risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con modificazione in legge 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 16 settembre 1998, della società Intermarine S.p.a. con sede a Sarzana (La Spezia), via Alta località Ca' del Sale, con la quale ha chiesto il riconoscimento di «tipo approvato» per l'imbarcazione di salvataggio parzialmente chiusa che è anche battello di emergenza denominata «6.20 PE»;

Considerato che gli accertamenti efffettuati dal R.I.Na., Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-54-TA in data 12 giugno 1998, allegato all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» l'imbarcazione di salvataggio parzialmente chiusa che è anche battello di emergenza denominata «6.20 PE», fabbricata dalla società Intermarine S.p.a., con sede in Sarzana (La Spezia), via Alta località Ca' del Sale.

L'imbarcazione dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del battello: «6.20 PE»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto d'approvazione;

Art. 2.

Il fabbricante dell'imbarcazione dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.

La predetta imbarcazione è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A10396

DECRETO 13 novembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del dispositivo (rampa) di messa a mare a caduta libera per imbarcazioni di salvataggio denominato «HD 25», fabbricato dalla società Norsafe AS. Faervik (Norvegia).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 48.4 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991, come emendata, e le norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647, del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 25 settembre 1998, della società Ital-Pro.Ra.Mar. S.r.l., con sede a Genova in via Ponte Reale 1/19, in qualità di agente per l'Italia della società Norsafe As. Faervik (Norvegia) intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il dispositivo (rampa) di messa a mare a caduta libera per imbarcazioni di salvataggio denominato «HD 25»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal registro italiano Navale - Direzione generale di Genova - hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio n. 98-DG-59-TA in data 8 settembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il dispositivo (rampa) di messa a mare a caduta libera per imbarcazioni di salvataggio denominato «HD 25», fabbricato dalla società Norsafe AS. Faervik (Norvegia).

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di verricello «HD 25»;

carico di lavoro (Cl = 68.7 kN);

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del dispositivo dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del cap. III della Convenzione sopracitata e della sez. 6 della parte II della Ris. IMO A. 689(17).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A10397

DECRETO 13 novembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della tenda per imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse denominata «T. 6/8.2», fabbricata dalla società Intermarine S.p.a., in Sarzana.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo

delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 42.3 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647, del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 16 settembre 1998 della società Intermarine S.p.a., con sede a Sarzana (La Spezia), via Alta località Ca' del Sale, con la quale ha chiesto il riconoscimento di «tipo approvato» per la tenda per imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse denominata «T. 6/8.2»;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na. - Direzione generale di Genova - hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-107-TA in data 25 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la tenda per imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse denominata «T. 6/8.2», fabbricata dalla società Intermarine S.p.a., con sede in Sarzana (La Spezia), via Alta località Ca' del Sale.

La tenda dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominatione commerciale della zattera: «T. 6/8.2»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto d'approvazione;

Art. 2.

Il fabbricante della tenda dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.

La predetta zattera è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A10398

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 13 luglio 1998.

Determinazione del prezzo del biglietto d'ingresso nei musei dipendenti dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 8485 del 27 maggio 1998 della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di istituire biglietti cumulativi per la visita di alcuni musei dalla stessa dipendenti;

Sentito il parere del Comitato di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, nella riunione del 15 giugno 1998;

Considerata l'opportunità di valorizzare il polo museale di Ravenna con le modifiche proposte dal soprintendente;

Decreta:

Il prezzo del biglietto d'ingresso nei musei dipendenti dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna è statuito come segue:

Ravenna - Museo Nazionale	L.	8.000
Ravenna - Mausoleo di Teodorico	»	4.000
Ravenna - Museo Nazionale e Mausoleo di Teodorico - Biglietto cumulativo ..	»	10.000
Ravenna - Basilica di S. Apollinare in Classe (il biglietto entrerà in vigore dal 1° febbraio 1999)	»	4.000
Ravenna - Museo Nazionale, Mausoleo di Teodorico e Basilica di S. Apollinare in Classe - Biglietto cumulativo (il biglietto entrerà in vigore dal 1° febbraio 1999	»	12.000
Codigoro - Complesso di S.M. di Pomposa, Refettorio, Sala Capitolare e Museo Pomposiano - Biglietto cumulativo	»	12.000

Il biglietto entrerà in vigore dal 1º febbraio 1999 e contemporaneamente verrà soppresso il biglietto d'ingresso di L. 4.000, attualmente in vigore per l'ingresso al Museo Pomposiano di Codigoro.

Ravenna - Museo Nazionale - Mausoleo di Teodorico - S. Apollinare in Classe e Complesso di S.M. di Pomposa. Il bigliettto cumulativo entrerà in vigore dal 1º febbraio 1999 . . . . L. 18.000

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1998

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1998
Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 340

98A10422

DECRETO 13 luglio 1998.

Rideterminazione del prezzo del biglietto d'ingresso nei musei dipendenti dalla Soprintendenza archeologica di Potenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 8263 del 21 maggio 1998 con la quale da Soprintendenza archeologica di Potenza propone di aumentare il prezzo del biglietto d'ingresso nei musei dipendenti in considerazione dell'ampliamento delle sedi espositive stesse e dell'incremento del numero dei visitatori;

Considerata l'opportunità di adeguare il prezzo del biglietto nei predetti musei dipendenti dalla Soprintendenza archeologica di Potenza;

Sentito il parere del Comitato di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, nella riunione del 15 giugno 1998;

Decreta:

Il prezzo del biglietto nei musei di seguito elencati è aumentato a L. 5.000:

Venosa - Museo Archeologico Nazionale;

Melfi - Museo Nazionale;

Policoro - Museo Nazionale della Siritide;

Matera - Museo Nazionale «D. Ridola»;

Metaponto - Museo Archeologico Statale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione dei competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1998

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1998
Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 339

98A10423

DECRETO 8 ottobre 1998.

Determinazione e revoca del biglietto d'ingresso di alcuni musei e siti archeologici, in Roma, Torino, Porto Torres e Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge del 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 2387 del 5 agosto 1998 con la quale la Soprintendenza per i beni artistici e storici e la Soprintendenza al museo delle antichità egizie di Torino propongono l'istituzione di un biglietto cumulativo di L. 15.000 per l'ingresso al Museo egizio e Galleria sabauda in previsione della attivazione di servizi aggiuntivi presso il palazzo dell'Accademia, sede di entrambi gli istituti museali;

Vista la nota n. 7935 del 14 agosto 1998 della Soprintendenza speciale alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma con la quale propone l'aumento del biglietto per l'ingresso dell'omonima Galleria a L. 12.000, in considerazione dell'ampliamento degli spazi espositivi che si contemplerà entro il 1999;

Vista la nota n. 9281 del 13 luglio 1998 con la quale la Soprintendenza archeologica di Sassari propone l'istituzione del biglietto di ingresso all'Antiquarium Turritano di Porto Torres, fissandone l'importo in L. 4.000 per l'ingresso al solo Antiquarium ed in L. 6.000 per la visita del Museo e area archeologica, in considerazione dell'aumento dei visitatori rilevati soprattutto nei mesi estivi;

Vista la nota n. 11852 del 26 giugno 1998 della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze relativa alla proposta di revoca del biglietto d'ingresso al Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi di Firenze, in considerazione della scarsa affluenza di visitatori che non giustifica l'esazione del biglietto, ai sensi del decreto minsiteriale n. 507/1997;

Sentito il parere del comitato di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1998 nella riunione dell'8 agosto 1998;

Considerata l'opportunità di accogliere la suddetta richiesta dei soprintendenti competenti per la migliore valorizzazione dei musei e siti archeologici dipendenti;

Decreta:

Il biglietto d'ingresso nei musei di seguito elencati è statuito come segue:

Torino - Museo egizio e Galleria sabauda - biglietto cumulativo L. 15.000;

Roma - Galleria nazionale d'arte moderna e Contemporanea - L. 12.000;

Porto Torres - Antiquarium turritano - L. 4.000;

Porto Torres - Antiquarium turritano e Area archeologica - L. 6.000;

Firenze - Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi - revoca del biglietto d'ingresso di L. 4.000.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione dei competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1998

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1998
Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 348

98A10420

DECRETO 8 ottobre 1998.

Istituzione di biglietti d'ingresso cumulativi e tessere di abbonamento per la visita di musei e aree archeologiche dipendenti dalla Soprintendenza archeologica di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 18011 del 5 giugno 1998, con la quale la Soprintendenza archeologica di Roma propone, a titolo sperimentale, l'istituzione di una differente tipologia di biglietti cumulativi per la visita dei musei del polo archeologico romano, per una migliore valorizzazione dello stesso;

Sentito il parere del comitato di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1998, nella riunione dell'8 settembre 1998;

Considerata l'opportunità di consentire la realizzazione della nuova tipologia di biglietti a carattere sperimentale per tre mesi, anche per favorire la fruizione dei siti archeologici meno soggetti a frequentazione;

Decreta:

È istituta per un perido sperimentale di tre mesi la seguente tipologia di biglietti cumulativi e tessere di abbonamento per la visita di tutti i musei e aree archeologiche dipendenti dalla Soprintendenza archeologica di Roma:

abbonamento per tre giorni per libero accesso a tutti i siti archeologici e musei (un solo ingresso per sito) . . . . L. 20.000

abbonamento per tre mesi per libero accesso a tutti i siti archeologici e musei (un solo ingresso per sito) . . . . » 30.000

carta giovani (dai 18 ai 26 anni) per sei mesi per accesso libero illimitato a tutti i siti archeologici e musei . . . . . . » 25.000

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1998

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1998
Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 347

98A10421

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 ottobre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DELL'IMPIEGO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo - parte prima e seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le seguenti 37 società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile - comma primo - parte prima e seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

1) Società cooperativa «Primaria», BUSC n. 410, con sede in Bacoli, costituita per rogito notaio Italo Pasolini in data 22 settembre 1960, repertorio n. 1951, omologata al tribunale di Napoli in data 5 ottobre 1960, depositato in cancelleria in data 10 ottobre 1960, iscritta al registro società n. 407;

2) società cooperativa «La Pendina», BUSC n. 447, con sede in Marano, costituita per rogito notaio Italo Pasolini in data 14 dicembre 1960, repertorio n. 2476, omologata al tribunale di Napoli in data 5 gennaio 1961, depositato in cancelleria in data 10 gennaio 1961, iscritta al registro società n. 12;

3) società cooperativa «La Mariglianese», BUSC n. 508, con sede in Quarto, costituita per rogito notaio Italo Pasolini in data 18 febbraio 1961, repertorio n. 2970, omologata al tribunale di Napoli in data 4 marzo 1961, depositato in cancelleria in data 8 marzo 1961, iscritta al registro società n. 2970;

4) società cooperativa «Coop. incremento agr. massese», BUSC n. 566, con sede in Massalubrense, costituita per rogito notaio Fulvio Pinto in data 22 settembre 1961, repertorio n. 10822, omologata al tribunale di Napoli in data 13 ottobre 1961, depositato in cancelleria in data 6 dicembre 1961, iscritta al registro società n. 609;

5) società cooperativa «Folgore di Qualiano», BUSC n. 644, con sede in Quarto, costituita per rogito notaio Italo Pasolini in data 3 luglio 1962, repertorio n. 6389, omologata al tribunale di Napoli in data 31 luglio 1962, depositato in cancelleria in data 20 agosto 1962, iscritta al registro società n. 490;

6) società cooperativa «Sud coop. Oplonti», BUSC n. 6522, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Claudio Trinchillo in data 11 aprile 1975, repertorio n. 65370, omologata al tribunale di Napoli in data 13 maggio 1975, depositato in cancelleria in data 21 maggio 1975, iscritta al registro società n. 799;

7) società cooperativa «Santa Caterina», BUSC n. 6776, con sede in Torre del Greco, costituita per rogito notaio Enrico Licenziati in data 9 ottobre 1975, repertorio n. 45203, omologata al tribunale di Napoli in data 22 ottobre 1975, depositato in cancelleria in data 5 novembre 1975, iscritta al registro società n. 1587;

8) società cooperativa «La Rosa», BUSC n. 8385, con sede in Quarto, costituita per rogito notaio Flavio Prattico in data 28 giugno 1979, repertorio n. 48791, omologata al tribunale di Napoli in data 13 luglio 1979, depositato in cancelleria in data 26 luglio 1979, iscritta al registro società n. 2046;

9) società cooperativa «Tirrenia costruzioni», BUSC n. 9302, con sede in San Sebastiano al Vesuvio, costituita per rogito notaio Giuseppe Rotondano in data 13 aprile 1981, repertorio n. 7113, omologata al tribunale di Napoli in data 5 maggio 1981, depositato in cancelleria in data 15 maggio 1981, iscritta al registro società n. 1881;

10) società cooperativa «La Antonella», BUSC n. 9571, con sede in Quarto, costituita per rogito notaio Giuseppe Rotondano in data 30 settembre 1981, repertorio n. 7424, omologata al tribunale di Napoli in data 20 ottobre 1981, depositato in cancelleria in data 9 novembre 1981, iscritta al registro società n. 3703;

11) società cooperativa «I cigni», BUSC n. 9610, con sede in Poggiomarino, costituita per rogito notaio Raffaele Matrone in data 28 ottobre 1981, repertorio n. 1705, omologata al tribunale di Napoli in data 19 novembre 1981, depositato in cancelleria in data 4 dicembre 1981, iscritta al registro società n. 4040;

12) società cooperativa «Il monitore 99», BUSC n. 9866, con sede in Pomigliano d'Arco, costituita per rogito notaio Bianca Fusco in data 30 ottobre 1982, repertorio n. 95609, omologata al tribunale di Napoli in data 17 marzo 1982, depositato in cancelleria in data 19 aprile 1982, iscritta al registro società n. 1725;

13) società cooperativa «Pacho 82», BUSC n. 9897, con sede in Quarto, costituita per rogito notaio Rosa Lezza Oliviero in data 1° aprile 1982, repertorio n. 224, omologata al tribunale di Napoli in data 20 aprile 1982, depositato in cancelleria in data 30 aprile 1982, iscritta al registro società n. 1945;

14) società cooperativa «La Gilda», BUSC n. 9940, con sede in Quarto, costituita per rogito notaio Flavio Prattico in data 6 aprile 1982, repertorio n. 66514, omologata al tribunale di Napoli in data 4 maggio 1982, depositato in cancelleria in data 21 maggio 1982, iscritta al registro società n. 2212;

15) società cooperativa «I.C.A.», BUSC n. 10236, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Claudio Trinchillo in data 6 dicembre 1982, repertorio n. 81200, omologata al tribunale di Napoli in data 12 gennaio 1983, depositato in cancelleria in data 25 gennaio 1983, iscritta al registro società n. 351;

16) società cooperativa «Copytron», BUSC n. 10526, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Luigi Mauro in data 29 luglio 1983, repertorio n. 5338, omologata al tribunale di Napoli in data 28 settembre 1983, depositato in cancelleria in data 5 ottobre 1983, iscritta al registro società n. 4317;

17) società cooperativa «Incontro», BUSC n. 10551, con sede in Striano, costituita per rogito notaio Francesco De Vivo in data 24 ottobre 1983, repertorio n. 233413, omologata al tribunale di Napoli in data 26 ottobre 1983, depositato in cancelleria in data 9 novembre 1983, iscritta al registro società n. 4766;

18) società cooperativa «Coedil Universal», BUSC n. 10591, con sede in San Giuseppe Vesuviano, costituita per rogito notaio Domenico Maio in data 27 ottobre 1983, repertorio n. 9017, omologata al tribunale di Napoli in data 8 novembre 1983, depositato in cancelleria in data 16 novembre 1983, iscritta al registro società n. 4868;

19) società cooperativa «Smeraldo», BUSC n. 11051, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Domenico Maio in data 12 ottobre 1984, repertorio n. 11315, omologata al tribunale di Napoli in data 6 novembre 1984, depositato in cancelleria in data 22 novembre 1984, iscritta al registro società n. 4625;

20) società cooperativa «Sermez», BUSC n. 11127, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Domenico Maio in data 14 dicembre 1984, repertorio n. 11612, omologata al tribunale di Napoli in data 9 gennaio 1985, depositato in cancelleria in data 28 gennaio 1985, iscritta al registro società n. 845;

21) società cooperativa «La Torrese», BUSC n. 11166, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Michele Diliegro in data 29 gennaio 1985, repertorio n. 65356, omologata al tribunale di Napoli in data 3 maggio 1985, depositato in cancelleria in data 16 marzo 1985, iscritta al registro società n. 2186;

22) società cooperativa «Edil Pul», BUSC n. 11243, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Renato Ferrara in data 21 febbraio 1985, repertorio n. 366, omologata al tribunale di Napoli in data 26 marzo 1985, depositato in cancelleria in data 24 aprile 1985, iscritta al registro società n. 3052;

23) società cooperativa «Agricola vesuviana», BUSC n. 11312, con sede in Ottaviano, costituita per rogito notaio Maria Rosaria Santucci Tozzi in data 7 marzo 1985, repertorio n. 1789, omologata al tribunale di Napoli in data 7 maggio 1985, depositato in cancelleria in data 29 maggio 1985, iscritta al registro società n. 3740;

24) società cooperativa «Comunità agricola», BUSC n. 11356, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Rosalba Miglietti in data 28 maggio 1985, repertorio n. 10388, omologata al tribunale di Napoli in data 25 giugno 1985, depositato in cancelleria in data 26 luglio 1985, iscritta al registro società n. 4778;

25) società cooperativa «New Napoletan Style», BUSC n. 11713, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Luigi Mauro in data 11 aprile 1986, repertorio n. 11616, omologata al tribunale di Napoli in data 17 giugno 1986, depositato in cancelleria in data 27 giugno 1986, iscritta al registro società n. 3862;

26) società cooperativa «Arcadia», BUSC n. 13184, con sede in Afragola, costituita per rogito notaio Alessandra Del Balzo in data 12 marzo 1991, repertorio n. 47531, omologata al tribunale di Napoli in data 23 maggio 1991, depositato in cancelleria in data 18 giugno 1991, iscritta al registro società n. 3962;

27) società cooperativa «Unicons casa», BUSC n. 8690, con sede in Torre del Greco, costituita per rogito notaio Galluccio Gerarda in data 5 febbraio 1980, repertorio n. 132895, omologata al tribunale di Napoli in data 20 febbraio 1980, depositato in cancelleria in data 14 marzo 1980, iscritta al registro società n. 1077;

28) società cooperativa «Portanova», BUSC n. 12303, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Carlo Tafuri in data 30 novembre 1987, repertorio n. 137371, omologata al tribunale di Napoli in data 8 gennaio 1988, depositato in cancelleria in data 14 gennaio 1988, iscritta al registro società n. 245;

29) società cooperativa «Divina providenza», BUSC n. 9024, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Catello D'Auria in data 1° ottobre 1980, repertorio n. 46234, omologata al tribunale di Napoli in data 21 ottobre 1980, depositato in cancelleria in data 13 novembre 1980, iscritta al registro società n. 3364;

30) società cooperativa «Marzia», BUSC n. 9448, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Claudio Trinchillo in data 25 giugno 1981, repertorio n. 79218, omologata al tribunale di Napoli in data 21 luglio 1981, depositato in cancelleria in data 29 luglio 1981, iscritta al registro società n. 2809;

31) società cooperativa «Il lavoro», BUSC n. 11605, con sede in Nola, costituita per rogito notaio Emilio Ruocco in data 20 febbraio 1986, repertorio n. 4663, omologata al tribunale di Napoli in data 18 marzo 1986, depositato in cancelleria in data 2 aprile 1986, iscritta al registro società n. 2198;

32) società cooperativa «Di. Com.», BUSC n. 13529, con sede in Casoria, costituita per rogito notaio Giuseppe Di Transo in data 19 ottobre 1992, repertorio n. 61656, omologata al tribunale di Napoli in data 25 marzo 1993, depositato in cancelleria in data 31 marzo 1993, iscritta al registro società n. 1968;

33) società cooperativa «La nuova ciliegia», BUSC n. 12700, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Alfonso Monda in data 3 luglio 1989, repertorio n. 52641, omologata al tribunale di Napoli in data 20 settembre 1989, depositato in cancelleria in data 4 ottobre 1989, iscritta al registro società n. 4886;

34) società cooperativa «Primo tetto», BUSC n. 8270, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Mario Maffia in data 3 maggio 1979, repertorio n. 32383, omologata al tribunale di Napoli in data 11 maggio 1979, depositato in cancelleria in data 21 maggio 1979, iscritta al registro società n. 1498;

35) società cooperativa «L'Angolo», BUSC n. 8398, con sede in S. Giorgio a Cremano, costituita per rogito notaio Giuseppe Cinque in data 2 maggio 1979, repertorio n. 88746, omologata al tribunale di Napoli in data 27 luglio 1979, depositato in cancelleria in data 10 settembre 1979, iscritta al registro società n. 2196;

36) società cooperativa «Casa mia», BUSC n. 8619, con sede in Vico Equense, costituita per rogito notaio Giuseppe Cinque in data 13 gennaio 1980, repertorio n. 91900, omologata al tribunale di Napoli in data 6 febbraio 1980, depositato in cancelleria in data 25 febbraio 1980, iscritta al registro società n. 790;

37) società cooperativa «La camosciara», BUSC n. 11649, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Carmelo Fisichella in data 14 aprile 1986, repertorio n. 39159, omologata al tribunale di Napoli in data 24 aprile 1986, depositato in cancelleria in data 3 maggio 1986, iscritta al registro società n. 2849;

Napoli, 20 ottobre 1998

Il direttore: D'ANIELLO

98A10303

DECRETO 28 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Prima casa Prato due», in Prato.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 7 febbraio 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «Prima casa Prato due», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Prima casa Prato due» è stato pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 67 del 4 settembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Prima casa Prato due», con sede in Prato, costituita per rogito del notaio dott. G. Nardone in data 18 febbraio 1991, repertorio n. 29619, registro società n. 17670 del tribunale di Prato, BUSC n. 5284/251853, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 28 ottobre 1998

Il dirigente: MUTOLO

98A10304

DECRETO 28 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Gea», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 novembre 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Gea», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Gea» è stato pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 67 del 4 settembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Gea», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. V. Roselli in data 18 dicembre 1971, repertorio n. 24222, registro società n. 21027 del tribunale di Firenze, BUSC n. 2912/118313, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 28 ottobre 1998

Il dirigente: MUTOLO

98A10305

DECRETO 28 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «S.S.C.», in Campi Bisenzio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 dicembre 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «S.S.C.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «S.S.C.» è stato pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 67 del 4 settembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «S.S.C.», con sede in Campi Bisenzio, costituita per rogito del notaio dott. M. V. Acquaro in data 13 maggio 1980, repertorio n. 4751, registro società n. 30358 del tribunale di Firenze, BUSC n. 4155/177111, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 28 ottobre 1998

Il dirigente: MUTOLO

98A10306

DECRETO 28 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Vespucci edificatrice», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 giugno 1996, eseguita nei confronti della cooperativa «Vespucci edificatrice», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Vespucci edificatrice» è stato pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 67 del 4 settembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Vespucci edificatrice», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. A. Berardi in data 20 giugno 1978, repertorio n. 36896, registro società n. 27281 del tribunale di Firenze, BUSC n. 3824/160935, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 28 ottobre 1998

Il dirigente: MUTOLO

98A10307

DECRETO 28 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Ruota», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 novembre 1996, eseguita nei confronti della cooperativa «La Ruota», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «La Ruota» è stato pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 67 del 4 settembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «La Ruota», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. E. Ritzu in data 16 novembre 1970, repertorio n. 117372, registro società n. 20395 del tribunale di Firenze, BUSC n. 2760/112843, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 28 ottobre 1998

Il dirigente: MUTOLO

98A10308

DECRETO 28 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Ardita», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 maggio 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Ardita», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Ardita» è stato pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 67 del 4 settembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Ardita», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. F. Fontana in data 1º aprile 1953, repertorio n. 13618, registro società n. 11524 del tribunale di Firenze, BUSC n. 340/41286, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 28 ottobre 1998

Il dirigente: MUTOLO

98A10309

DECRETO 6 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Gruppo bandistico amici della musica», in Otricoli.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale gli uffici del lavoro e della massima occupazione dovranno procedere con provvedimento dirigenziale allo scioglimento d'ufficio senza nomina del commisario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1997;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa «Gruppo bandistico amici della musica» dal quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale delle cooperative del giorno 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Gruppo bandistico amici della musica», con sede in Otricoli (Terni), via Roma, snc, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Togandi in data 21 gennaio 1986, repertorio n. 28543, registro

società n. 67/86, tribunale di Terni - BUSC numero 895/217237, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Terni, 6 novembre 1998

Il direttore: JACCHINI

98A10388

DECRETO 17 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Andrea da Grosseto», in Grosseto.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 8 luglio 1998, le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e la conseguente proposta di scioglimento;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Considerato che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al parere della Commissione centrale per la cooperazione presso il Ministero del lavoro;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Andrea da Grosseto», con sede in Grosseto, via Monterose n. 26, costituita in data 7 aprile 1973, rogito notaio dott. Wladimiro De Carolis, repertorio n. 107481, registro società n. 1943 - BUSC n. 834/124964, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza dal luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 17 novembre 1998

Il dirigente provinciale: BUONOMO

98A10389

DECRETO 18 novembre 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edil Soda», in Cutro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto direttoriale 22 luglio 1998 con il quale la società cooperativa «Edil Soda», con sede in Cutro (Catanzaro), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Francesco Vergata è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il rag. Francesco Vergata comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Damiano D'Onofrio, nato a Catanzaro il 29 dicembre 1955 e ivi residente alla via Discesa Filanda n. 16, è nominativo commissario liquidatore della società cooperativa «Edil Soda», con sede in Cutro (Catanzaro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto direttoriale del 22 luglio 1998, in sostituzione del rag. Francesco Vergata dimissionario.

Roma, 18 novembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10390

DECRETO 18 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Edil 2000 a responsabilità limitata», in Bitonto, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 30 giugno 1998, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa edilizia «Società cooperativa ediliza Edil 2000 a responsabilità limitata», con sede in Bitonto (Bari), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Edil 2000 a responsabilità limitata» con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito notaio dott. Alfredo Polito in data 23 luglio 1981, repertorio n. 95065, registro società n. 13119, tribunale di Bari, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Leo Ernesto, nato a Bari il 20 aprile 1935 e residente in Bari, via Martin Luther King, 57, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 18 novembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10391

DECRETO 18 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Agri Murgia coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ruvo di Puglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale di accertamento ispettivo del 17 novembre 1997, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Agri Murgia coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ruvo di Puglia (Bari), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Agri Murgia coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ruvo di Puglia (Bari), costituita per rogito notaio dott. Pietro Signorile in data 7 febbraio 1986, repertorio n. 1046, registro società n. 7329, tribunale di Trani, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Leo Ernesto, nato a Bari il 20 aprile 1935 e residente in Bari, via Martin Luther King, 57, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 18 novembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10392

DECRETO 18 novembre 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cristina», in Castrolibero.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto direttoriale 25 febbraio 1998 con il quale il dott. Francesco Falsetta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cristina», con sede in Castrolibero (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale del 15 aprile 1996;

Vista la nota con cui il dott. Francesco Falsetta comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Lucia Falcone, nata a Cassano Jonio (Cosenza) il 5 ottobre 1958 e residente in Cosenza alla via G. Santoro n. 12, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cristina», con sede in Castrolibero (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 15 aprile 1996, in sostituzione del dott. Francesco Falsetta dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 18 novembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10393

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 ottobre 1998.

Rettifica all'allegato 2 al decreto ministeriale 28 aprile 1998 concernente: «Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1998 «Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale»;

Visto il particolare l'art. 3 secondo cui il «certificato, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 2, viene consegnato all'interessato»;

Ritenuto di dover, pertanto, rettificare il testo dell'allegato 2 al decreto ministeriale onde eliminare dubbi interpretativi sorti in sede applicativa;

Decreta:

La frase: «il presente certificato sarà da me trasmesso entro cinque giorni all'autorità presso la quale è stata inoltrata la domanda di autorizzazione» di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale 28 aprile 1998, è soppressa.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 ottobre 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 100

98A10394

DECRETO 18 novembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Monticello», in Loro Ciufenna.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 20 febbraio 1998, con la quale la società Il Borro S.r.l., con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo), frazione Borro n. 1, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Monticello», che sgorga dal pozzo omonimo nell'ambito del permesso di ricerca Monticello, sito nel territorio dei comuni di Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini (Arezzo), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 luglio 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Monticello», che sgorga dal pozzo omonimo nell'ambito del permesso di ricerca Monticello, sito nel territorio dei comuni di Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini (Arezzo).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 18 novembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

98A10419

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 24 novembre 1998.

Regolamento di attuazione dei tempi e dei modi della ridenominazione in euro degli strumenti finanziari privati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. (Deliberazione n. 11714).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visti, in particolare, l'art. 1, l'art. 7, commi 1 e 6, l'art. 8, comma 3, l'art. 11 e l'art. 12 del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Considerato il parere della Banca d'Italia;

Ritenuta la necessità di disciplinare con regolamento i tempi e i modi della ridenominazione in euro degli strumenti finanziari privati, in attuazione dell'art. 12 del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Delibera:

È adottato il regolamento di attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente i tempi e i modi della ridenominazione in euro degli strumenti finanziari privati. Il regolamento consta di cinque articoli.

La presente delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della Consob.

Roma, 24 novembre 1998

Il presidente: SPAVENTA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 1998, N. 213, CONCERNENTE I TEMPI E I MODI DELLA RIDENOMINAZIONE IN EURO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PRIVATI.

Art. 1.

Fonti normative

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 2.

Modalità di ridenominazione

1. Durante il periodo transitorio previsto all'art. 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare in euro i propri strumenti finanziari indicati dall'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 secondo le modalità previste dall'art. 7, commi 1 e 6, del medesimo decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

2. Il pagamento degli interessi sugli strumenti finanziari ridenominati viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore ad otto, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario è contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo.

Art. 3.

Tempi di ridenominazione

1. L'emittente può effettuare le operazioni di ridenominazione esclusivamente il primo lunedì lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del periodo transitorio previsto all'art. 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 4.

Obblighi d'informazione

1. Almeno trenta giorni prima della data a partire dalla quale decorrono gli effetti della ridenominazione l'emittente comunica per iscritto la decisione di procedere alla ridenominazione dei propri strumenti finanziari alla Consob, alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano cambi.

2. Qualora in ordine agli strumenti finanziari da ridenominare sia svolto il servizio di negoziazione in un mercato regolamentato, il servizio di compensazione e liquidazione, o il servizio di gestione accentrata, la comunicazione prevista dal comma 1 è effettuata, nel medesimo termine, anche nei confronti delle società di gestione dei servizi suindicati.

3. Entro il termine previsto dal comma 1, l'emittente è tenuto ad informare il pubblico delle decisione di procedere alla ridenominazione dei propri strumenti finanziari mediante avviso da pubblicarsi in almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10424

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un collegamento interrato, da parte dei signori Citterio Piergiorgio e Giulio. (Deliberazione n. VI/38931).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 10 agosto 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di un collegamento interrato, da parte dei signori Citterio Piergiorgio e Giulio;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 73, mappali numeri 65-66, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della

giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un collegamento interrato, da parte dei signori Citterio Piergiorgio e Giulio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10310

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di servizio igienico - posa tubazioni - impianto di chiarificazione, da parte del sig. Pozzi Attilio. (Deliberazione n. VI/38932).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 luglio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di servizio igienico - posa tubazioni - impianto di chiarificazione, da parte del sig. Pozzi Attilio;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), foglio 19, mappali numeri 180-271-179, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di servizio igienico, posa tubazioni, impianto di chiarificazione, da parte del sig. Pozzi Attilio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10311

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per recupero di un fabbricato, da parte del sig. Scuffi Mansueto Claudino. (Deliberazione n. VI/38933).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 28 luglio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Campodolcino (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per recupero fabbricato, da parte del sig. Scuffi Mansueto Claudino;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune Campodolcino (Sondrio), foglio 17, mappale n. 141, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per recupero fabbricato, da parte del sig. Scuffi Mansueto Claudino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10312

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per riqualificazione di un immobile, da parte dei signori Scaramella Chiara e Bodo Roberto. (Deliberazione n. VI/38934).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 28 luglio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Campodolcino (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per riqualificazione immobile, da parte dei signori Scaramella Chiara e Bodo Roberto;

che dalle risultanze dell'istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), foglio 17, mappale n. 146, per la sola interessata all'intervento in oggetto dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per riqualificazione immobile, da parte dei sigg. Scaramella Chiara e Bodo Roberto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10313

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione di un edificio in località Carette, da parte della sig.ra Trinca Garotin Maddalena. (Deliberazione n. VI/38935).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 agosto 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Trinca Garotin Maddalena per ristrutturazione edificio località Carette;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 8, mappali numeri 3 e 6, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione edificio in località Carette da parte della sig.ra Trinca Garotin Maddalena;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10314

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un immobile in località Pesciola, da parte del sig. Imperial Ermanno. (Deliberazione n. VI/38936).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 agosto 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Imperial Ermanno per ristrutturazione immobile in località Pesciola;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 14, mappale n. 17, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione in località Pesciola da parte del sig. Imperial Ermanno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10315

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di recupero di un fabbricato in località Malghera, da parte della sig.ra Sala Livia Maria ed altri. (Deliberazione n. VI/38937).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 luglio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Sala Livia Maria ed altri per la realizzazione di opere di recupero fabbricato in località Malghera;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 23, mappali n. 82, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di recupero fabbricato in località Malghera da parte della sig.ra Sala Livia Maria ed altri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10316

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Veddasca dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un prefabbricato in legno per alpeggio e posa di abbeverate, da parte del comune di Veddasca. (Deliberazione n. VI/38938).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Veddasca (Varese), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge

n. 431/1985 da parte dal comune di Veddasca per la realizzazione di un prefabbricato in legno uso alpeggio e posa di abbeverate;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Veddasca (Varese), foglio n. 8, mappale n. 10821; foglio n. 7, mappale n. 4527 dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato in legno uso alpeggio e posa di abbeverate;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10317

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tracciato di trasferimento «Baita del sole-Motta Bassa», da parte della società Spluga Domani S.p.a. (Deliberazione n. VI/39115).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Campodolcino (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della società Spluga Domani S.p.a. per la realizzazione di un tracciato di trasferimento «Baita del sole-Motta Bassa»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), foglio n. 9, mappale numeri 264, 266, 267, 324, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tracciato di trasferimento «Baita del sole-Motta Bassa», da parte della società Spluga Domani S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10318

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un terrazzo, da parte della società «Ca' de la montagna». (Deliberazione n. VI/39116).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di un terrazzo, da parte della società «Ca' de la montagna»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 7, mappale n. 129, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un terrazzo, da parte della società «Ca' de la montagna»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10319

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tracciato di trasferimento «Baita del sole-Motta Bassa», da parte della società Spluga Domani S.p.a. (Deliberazione n. VI/39117).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge

n. 431/1985 da parte della società Spluga Domani S.p.a. per la realizzazione di un tracciato di trasferimento «Baita del sole-Motta Bassa»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 74, mappale n. 111, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tracciato di trasferimento «Baita del sole-Motta Bassa», da parte della società Spluga Domani S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10320

UNIVERSITÀ DI CATANZARO «MAGNA GRÆCIA»

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1998.

Istituzione e attivazione delle scuole di specializzazione in cardiologia, farmacologia e oftalmologia presso la facoltà di medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Visto il decreto ministeriale n. 1523 del 29 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1998, che ha istituito l'Università degli studi di Catanzaro;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 15 luglio 1998 con le quali sono state approvate le richieste di istituzione e di attivazione delle scuole di specializzazione in cardiologia, farmacologia e oftalmologia, in conformità agli schemi di statuto indicati dal decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, serie generale;

Viste le delibere del senato accademico che hanno approvato l'istituzione e l'attivazione di suddette scuole di specializzazione;

Vista la delibera all'uopo assunta dal comitato regionale di coordinamento;

Visto il parere favorevole espresso dal C.U.N., in data 15 ottobre 1998, in relazione all'istituzione delle scuole di specializzazione in «cardiologia», «farmacologia» e «oftalmologia» presso l'Università degli studi di Catanzaro, «Magna Græcia»;

Decreta:

Sono istituite ed attivate le scuole di specializzazione in «cardiologia», «farmacologia» e «oftalmologia» presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catanzaro «Magna Græcia» a decorrere dall'anno accademico 1998/99. Gli ordinamenti di suddette scuole di specializzazione sono adeguati in conformità agli schemi di statuto indicati dal decreto ministeriale 3 luglio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996 - serie generale - come risulta dai relativi ordinamenti di seguito indicati.

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOLOGIA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in cardiologia corrisponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola è articolata nei seguenti indirizzi:

a) cardiologia;

b) angiologia.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della cardiologia clinica.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 4.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5.

La scuola ha sede amministrativa presso il dipartimento di medicina sperimentale e clinica «G. Salvatore» - Università di Catanzaro. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e disciplina.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 5 per anno.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area delle scienze di base.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica dell'apparato cardiaco allo scopo di stabilire le basi per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia cardiologica. Lo specializzando, inoltre, deve apprendere le nozioni fondamentali di matematica, fisica, statistica ed informatica, utili per la comprensione della fisiologia della circolazione e per l'elaborazione di dati ed immagini di interesse clinico.

Settori: B01B Fisica, E09A Anatomia Umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E10X Biofisica medica, E06A Fisiologia Umana, F03X Genetica medica, F01X statistica medica.

B. *Area di biologia molecolare, fisiopatologia e patologia cardiovascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etio-patogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie cardiache congenite ed acquisite nonché dei meccanismi che alterano la normale struttura e funzione.

Settori: E04B Biologia molecolare, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica.

C. *Area di laboratorio e strumentazione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche sulla struttura e funzionamento degli apparecchi di diagnostica cardiovascolare.

Settori: B01B Fisica, E10X Biofisica medica, F04B Patologia clinica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D. *Area di diagnostica cardiologica non invasiva.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica non invasiva, compresa l'elettrocardiografia (standard e dinamica), l'elettrofisiologia, l'ecocardiografia (monodimensionale, bidimensionale, doppler e color doppler), le metodiche radioisotopiche, la TAC, la RMN.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

E. *Area di diagnostica cardiologica invasiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica invasiva.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F. *Area di cardiologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia farmacologica delle malattie dell'apparato cardiovascolare, nonché acquisire le necessarie conoscenze e metodologie comportamentali nelle sindromi acute e in situazioni di emergenza.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia.

G. *Area di Cardiologia interventistica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica per eseguire manovre diagnostiche invasive complesse.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F09X Cardiochirurgia.

H. *Area delle malattie vascolari.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie vascolari periferiche.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

I. *Area della Cardiologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari nell'età pediatrica.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F19A Pediatria generale specialistica.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. Avere eseguito, e comunque refertato, personalmente almeno 300 elettrocardiogrammi standard e 100 ECG Holter.

2. Avere eseguito personalmente almeno 100 test provocativi fisici e/o farmacologici.

3. Avere eseguito personalmente almeno 100 ecocardiogrammi monodimensionali, bidimensionali e doppler, con relativa refertazione.

4. Avere partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 30 esami radioisotopici cardiaci.

5. Avere eseguito personalmente 30 cateterismi destri, con calcolo dei relativi parametri emodinamici e 30 coronarografie.

6. Aver formulato correttamente la diagnosi in pazienti con varia patologia cardiovascolare, impostandone la terapia medica, nonché fornendo eventuali indicazioni ad intervento di rivascolarizzazione (angioplastica o bypass).

7. Avere acquisito conoscenze teoriche ed esperienza clinica nella gestione del paziente acuto e nella rianimazione cardiorespiratoria, con periodo di servizio complessivo in Unità di terapia intensiva coronarica di almeno una annualità e mezzo.

Costituiscono attività proprie di indirizzo:

Cardiologia (almeno 1 settore su 3):

a) emodinamica e cardiologia interventistica: esecuzione personale di almeno 100 coronaro-ventricolografie di cui almeno il 50% come primo operatore e partecipazione diretta ad almeno 50 angioplastiche coronariche, di cui il 50% come primo operatore, interpretazione dei quadri angiografici, etc.;

b) applicazioni ultraspecialistiche della diagnostica con ultrasuoni: esecuzione personale di almeno 40 ecocardiogrammi transesofagei, di 70 esami ecostress, acquisizione di conoscenze teorico-pratiche in tema di ecocontrastografia, esperienza di ecografia intraoperatoria, etc.

c) elettrofisiologia clinica avanzata: esecuzione di esami elettrofisiologici per via cruenta o transesofagea, impianto di almeno 30 pacemaker definitivi, di cui almeno 10 come primo operatore; partecipazione a tecniche ablative e di mappaggio endocavitario, etc.

II. *Angiologia:*

avere acquisito conoscenze teorico-pratiche in tema di diagnostica invasiva e non invasiva (eco-color-doppler, pletismografia, laser doppler, etc.), terapie e prevenzione angiologica con eventuale indicazione al trattamento chirurgico delle malattie vascolari.

Infine, lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOLOGIA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in farmacologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali specifiche per lo studio dei farmaci a livello sperimentale preclinico e nell'uomo, e in particolare le metodologie strumentali e laboratoristiche per la valutazione degli effetti dei farmaci, lo studio della farmacocinetica, la determinazione e il controllo delle posologie e la rilevazione e valutazione delle reazioni tossicologiche.

La scuola è articolata in quattro indirizzi:

a) farmacologia clinica

b) chemioterapia

c) farmacologia applicata

d) tossicologia

Gli indirizzi *a)* e *b)* sono riservati ai laureati in medicina e chirurgia, agli indirizzi *c)* e *d)* possono accedere anche i laureati in farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze biologiche e veterinaria.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacologia.

Art. 4.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992

ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di medicina sperimentale e clinica.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 3 per anno.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze fondamentali sulle basi fisiologiche, biochimiche e molecolari dell'azione dei farmaci, sulle metodologie per la valutazione degli effetti farmacologici e lo studio del loro destino nell'organismo e le conoscenze teorico-pratiche per lo studio dei farmaci nell'individuo e nella popolazione.

Settori: E07X Farmacologia generale, molecolare, cellulare farmacocinetica, chemioterapia, tossicologia, immunofarmacologia, saggi e dosaggi farmacologici, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E06A Fisiologia umana, F01X Statistica medica, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e Microbiologia clinica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni.

B. *Area della Farmacologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate in tema di farmacologia generale, cellulare, molecolare, di immunofarmacologia, di tossicologia generale, di chemioterapia generale e di farmacocinetica. In particolare, l'approfondimento delle conoscenze deve riguardare il meccanismo d'azione dei farmaci appartenenti ai principali gruppi terapeutici e dei tossici e le loro proprietà farmacotossicologiche e farmacocinetiche.

Settori: E07X Farmacologia generale, molecolare, cellulare, farmacocinetica, chemioterapia, tossicologia, immunofarmacologia, saggi e dosaggi farmacologici.

C. *Area della farmacologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze necessarie per la valutazione clinica dell'effetto dei farmaci nell'uomo e per l'interpretazione delle rilevazioni di semeiotica funzionale e strumentale ai fini della sperimentazione farmacologica e dell'impiego terapeutico. Deve acquisire competenze di farmacocinetica clinica necessarie per il monitoraggio terapeutico in funzione dell'individualizzazione dei regimi terapeutici, tenuto conto delle diverse condizioni fisiopatologiche e delle diverse età. Inoltre deve acquisire competenze di legislazione sanitaria concernente la sperimentazione farmacologica nell'uomo, sull'organizzazione del laboratorio di farmacologia clinica, sulla predisposizione e valutazione di protocolli per la sperimentazione clinica dei farmaci e per l'effettuazione di rilevazioni di farmacoepidemiologia, farmacosorveglianza e farmacoeconomia.

Settori: E07X Farmacologia clinica, chemioterapia, tossicologia, neuropsicofarmacologia, farmacocinetica, E05B Biochimica clinica, F07A Medicina interna, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F07A Immunologia clinica e allergologia, F22B Bioetica e legislazione.

D. *Area della chemioterapia.*

Obiettivo: lo specializzando deve completare le nozioni di base relative alla microbiologia, infettivologia, oncologia ed immunologia. Deve approfondire le conoscenze degli effetti, indicazioni e modalità di impiego dei chemioterapici antivirali, antibatterici, antimicotici, antiprotozoari, antiparassitari, antiblastici e dei farmaci immunomodulanti. Deve apprendere le metodologie di indagine, di valutazione, di monitoraggio dell'attività dei chemioterapici *in vitro* e *in vivo*, in modelli animali e nel paziente. Inoltre deve acquisire competenze di legislazione sanitaria concernente la sperimentazione clinica dei farmaci e per l'effettuazione di rilevazioni di farmacoepidemiologia, farmacosorveglianza e farmacoeconomia.

Settori: E07X Chemioterapia, farmacocinetica, F01X Statistica medica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07I Malattie infettive, F04C Oncologia medica, F07A Immunologia clinica e allergologia, F22B Bioetica e legislazione.

E. *Area della farmacologia applicata.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze specifiche per lo studio delle azioni e del meccanismo d'azione dei farmaci su modelli animali, anche in funzione dello sviluppo di nuovi farmaci. In particolare le competenze devono riguardare lo studio dei rapporti struttura-azione, delle interazioni farmacologiche e della farmacocinetica, nonché la organizzazione e conduzione delle sperimentazioni farmacotossicologiche in fase preclinica e il mantenimento e l'utilizzazione degli animali da esperimento.

Settori: E07X Farmacologia, farmacologia molecolare, E13X Biologia applicata, V33 Farmacologia e tossicologia veterinaria, C08X Farmaceutico tecnologico applicativo, F22B Bioetica e legislazione.

F. *Area della tossicologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate relative alla tossicologia sperimentale, alle metodologie volte alla valutazione quali-quantita-

tiva dei tossici, alla tossicocinetica, alla tossicologia ambientale, alla tossicologia alimentare. Deve inoltre acquisire nozioni di legislazione in campo tossicologico comprendenti anche le reazioni avverse ai farmaci e conoscere l'organizzazione di un laboratorio di tossicologia clinica. I laureati in medicina e chirurgia devono anche acquisire conoscenze di tossicologia clinica per la diagnosi e la terapia di intossicazioni acute e croniche incluse le tossicodipendenze e sull'organizzazione dei centri antiveleni.

Settori: E07X Tossicologia, farmacocinetica, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, E03A Ecologia, F01X Statistica medica, F21X Anestesia e rianimazione, F22B Bioetica e legislazione.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammessi all'esame di diploma gli specializzanti devono aver svolto, nei corsi comuni e nei corsi di indirizzo, le seguenti attività:

1) aver collaborato alla esecuzione di esperimenti per la valutazione dell'attività farmacologica *in vitro*;

2) aver collaborato alla esecuzione di esperimenti per la valutazione dell'attività farmacologica *in vivo*;

3) aver collaborato alla progettazione e alla esecuzione di almeno 2 protocolli per lo studio di attività farmacodinamica in modelli sperimentali;

4) aver eseguito almeno 20 consultazioni di banche dati per acquisire informazioni farmacotossicologiche;

a) *per l'indirizzo di Farmacologia clinica:*

1) aver collaborato alla stesura di almeno 4 protocolli di Farmacologia clinica di fasi diverse e, ove possibile, alla loro realizzazione;

2) aver seguito l'esecuzione di almeno 10 monitoraggi farmacotossicologici durante cicli di terapia e/o aver svolto simulazioni modellistiche di farmacocinetica in condizioni patologiche diverse;

3) aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici;

4) aver frequentato per almeno due mesi un reparto internistico per acquisire conoscenze sulle metodiche diagnostiche e sul decorso delle terapie;

5) aver partecipato ad almeno 40 verifiche di trattamento farmacologico con valutazione clinica e strumentale di efficacia e tossicità dei farmaci;

6) aver collaborato almeno ad un aggiornamento di un prontuario terapeutico ospedaliero;

7) aver collaborato alla impostazione di almeno un potocollo di farmacosorveglianza in ambiente ospedaliero e/o sul territorio;

8) aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione preclinica e clinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione;

b) *per l'indirizzo di chemioterapia:*

1) aver collaborato alla stesura di almeno 4 protocolli di Farmacologia Clinica di chemioterapici di fasi diverse e, ove possibile, alla loro realizzazione;

2) aver seguito l'esecuzione di almeno 10 monotoraggi farmacotossicologici durante cicli di terapia con chemioterapici e/o aver svolto simulazioni modellistiche di farmacocinetica in condizioni patologiche diverse;

3) aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici;

4) aver frequentato per almeno due mesi un reparto oncologico o di malattie infettive per acquisire conoscenze sulle metodiche diagnostiche e sul decorso delle terapie;

5) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico terapeutico di almeno 100 pazienti in trattamento chemioterapico;

6) aver collaborato almeno ad un aggiornamento di un prontuario terapeutico ospedaliero;

7) aver collaborato alla impostazione di almeno un protocollo di farmacosorveglianza in ambiente ospedaliero e/o sul territorio;

8) aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione preclinica e clinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione;

c) *per l'indirizzo di farmacologia applicata:*

1) aver partecipato ad almeno uno studio farmacologico, con confronto fra più farmaci, che utilizzi tecniche *in vitro,* e alla raccolta, valutazione e presentazione dei risultati ottenuti;

2) aver partecipato ad almeno uno studio farmacologico, con confronto fra più farmaci, che utilizzi tecniche *in vivo,* e alla raccolta, valutazione e presentazione dei risultati ottenuti;

3) aver collaborato alla progettazione e all'esecuzione di almeno uno studio di farmacocinetica nell'animale;

4) aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici;

5) aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione farmacotossicologica preclinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione;

d) *per l'indirizzo di tossicologia:*

1) aver partecipato ad almeno uno studio di tossicità di sostanze xenobiotiche nell'animale;

2) aver partecipato ad almeno uno studio di tossicità di sostanze xenobiotiche *in vitro*;

3) aver partecipato ad almeno uno studio per la valutazione di genotossicità;

4) aver partecipato alla messa a punto di metodologie atte a svelare inquinamento ambientale;

5) aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche o tossicologiche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e xenobiotici nei liquidi biologici;

6) aver collaborato alla stesura parziale o integrale della documentazione tossicologica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione;

7) (limitatamente ai laureati in medicina e chirurgia) aver frequentato un ambulatorio o reparto al quale afferiscano pazienti con intossicazioni acute e/o croniche.

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOLOGIA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in oftalmologia risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale dell'oftalmologia.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 4.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catanzaro e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N.delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 3 per anno.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A - *Morfologia normale e patologia oculare.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali di anatomia, embriologia, e genetica oculare e di anatomia e istologia patologica.

Settori: E09A Anatomia umana; F03X Genetica medica; F06A Anatomia patologica; F14X Malattie dell'apparato visivo.

Area B - *Fisiopatologia della visione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza sulla fisiopatologia della visione, sui meccanismi della visione binoculare e la sua patologia, deve correttamente eseguire l'esame della refrazione e deve avere piena conoscenza dell'ortottica.

Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F14X Malattie apparato visivo.

Area C - *Semeiologia oculare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire completa e piena conoscenza della semeiotica clinica e strumentale, nonché dell'igiene oculare.

Settori: F14X Malattie apparato visivo.

Area D - *Patologia e clinica oculare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza specifica di tutta la patologia oculare compresa la patologia oftalmologica nel bambino; piena conoscenza di neuroftalmologica ergoftalmologica.

Settori: F13C Chirurgia maxillo-facciale; F14X Malattie dell'apparato visivo.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

1) aver eseguito professionalmente almeno 350 visite ambulatoriali e di reparto;

2) aver eseguito e valutato almeno 80 ERG e PEV complessivamente;

3) aver eseguito e valutato almeno 80 FAG;

4) aver eseguito e valutato almeno 50 CV computerizzati;

5) aver eseguito e valutato almeno 50 ecografie e 50 ecobiometrie;

6) aver eseguito almeno 80 applicazioni di Yag-Argon laser;

7) aver eseguito:

I. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

II. almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

III. almeno 100 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Catanzaro, 20 ottobre 1998

Il rettore: VENUTA

98A10399

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 11 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n 1652, e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il proprio decreto n. 90 del 21 settembre 1995 con il quale è stato istituito presso l'Università di Padova il corso di diploma universitario in tecniche forestali e tecnologie del legno;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di agraria in data 15 aprile 1997, dal consiglio di amministrazione in data 15 settembre 1998 e dal senato accademico in data 8 settembre 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 11, concernente l'ordinamento del corso di diploma universitario in tecniche forestali e tecnologie del legno, nell'area 5 Biologia generale ed applicata, viene inserito il settore scientifico-disciplinare G03B Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 11 novembre 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A10400

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione alla Cigars and Tobacco Italy S.r.l. di Fermo ad istituire un deposito fiscale

Con decreto direttoriale n. 04/34329 del 24 settembre 1998 la Cigars and Tobacco Italy S.r.l. di Fermo è stata autorizzata ad istituire un deposito per la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) provenienti dai Paesi della Comunità europee, e preventivamente inseriti nella tariffa di vendita al pubblico vigente nel territorio della Repubblica italiana, in Fermo (Ascoli Piceno), via Respighi, s.n.c., con affidamento della gestione del sig. Wojciech Lubinski nato l'11 giugno 1921 a Turek (Polonia).

98A10321

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 dicembre 1998

Dollaro USA	1661,44
ECU	1941,89
Marco tedesco	990,13
Franco francese	295,27
Lira sterlina	2751,68
Fiorino olandese	878,46
Franco belga	48,001
Peseta spagnola	11,636
Corona danese	260,42
Lira irlandese	2459,43
Dracma greca	5,885
Escudo portoghese	9,654
Dollaro canadese	1080,96
Yen giapponese	13,714
Franco svizzero	1208,76
Scellino austriaco	140,73
Corona norvegese	223,18
Corona svedese	205,27
Marco finlandese	325,64
Dollaro australiano	1052,52

98A10482

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

3ª Pubblicazione Elenco n. 5

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 Mod. 241 D.P. - Data: 26 febbraio 1996. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Milano. — Intestazione: Rinciari Giancarlo, nato a Milano l'8 settembre 1963. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

98A9904

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.10338-XV.J(1581) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 940 (d.f. Martarello OK Awail)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9367-XV.J(1675) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «MA. Big bird (d.f. Martarello tempesta nel deserto)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Produce Fireworks and Fireckrackers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12310-XV.J(1735) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. W59-36 (d.f. Martarello 36 fiori)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Red Lantern Fireworks and Fireckrackers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12309-XV.J(1736) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. Fairy tree (d.f. Martarello albero della primavera)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Guangxi Native Produce - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11316-XV.J(1721) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. Torpedo (d.f. Martarello razzo torpedo)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Guangxi Native Produce - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9357-XV.J(1685) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. CG095-19N (d.f. Martarello eden 1)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A10401

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sangen»

Estratto decreto n. 508 del 16 novembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SANGEN FIX con variazione della denominazione in SANGEN, nella confezione Fazzoletto imbevuto di soluzione 12 bustine, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9396 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Tarantelli, 13/15, Mozzate (Como), codice fiscale 06325010152;

Numero A.I.C.: 033906037 (in base 10), 10BRCP (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: produzione e controllo finale: Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a. - Mozzate (Como), confezionamento terminale: Ivers Lee Italia S.p.a. - Caronno Pertusella (Varese);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989 n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il 45° giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il 180° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a. titolare dell'A.I.C.

98A10347

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Formitrol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 581 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: NEO FORMITROL:

20 pastiglie A.I.C. n. 032250019;

«Strong» 20 pastiglie senza zucchero A.I.C. n. 032250021.

Società: Novatis Consumer Health S.p.a. S.S. Varesina, 233 km 20,5 - 21040 Origgio (VA).

Oggetto provvedimento di modifica: adeguamento standard terms.

Si autorizza la modifica, secondo la lista degli standard terms della Farmacopea Europea, la definizione della forma farmaceutica da «pastiglie per uso orale locale» a «compresse orosolubili».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A10336

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bioscalmed».

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto A.I.C. n. 296 del 6 luglio 1998», relativo alla specialità medicinale «Bioscalmed», nelle forme e confezioni: 6 bustine da 10 mg di shampo al 2% e tubo crema all'1% per uso dermatologico da 20 g, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 18 luglio 1998, alla pag. 26, prima colonna, ove è indicato «produttore: la produzione ed i relativi controlli sono effettuati dalla società Zeta Farmaceutici p.a. nello stabilimento sito in Sandrigo (Vicenza), via Galvani n. 10. Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società Ivers - Lee Italia p.a. nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese) corso della Vittoria n. 1533.», si intende scritto: «Produttore: Per la forma farmaceutica Shampo al 2%: la produzione ed i relativi controlli sono effettuati dalla Società Zeta Farmaceutici p.a. nello stabilimento sito in Sandrigo (Vicenza), via Galvani n. 10. Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società Ivers - Lee Italia p.a. nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese) corso della Vittoria n. 1533. Per la forma farmaceutica Crema all'1%: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli sono effettuati dalla Società Janssen Farmaceutici p.a. nello stabilimento sito in Borgo S. Michele, (Latina) via C. Janssen».

98A10340

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COSENZA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione di giunta camerale n. 65 del 26 ottobre 1998, è stato nominato conservatore del registro delle imprese della camera di commercio di Cosenza, in sostituzione del dott. Nicola Bux, il dott. Aleardo Forleo, segretario generale.

La presente comunicazione sostituisce ad ogni effetto, la precedente.

98A10425

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... **L. 484.000**
- semestrale ... **L. 275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... **L. 396.000**
- semestrale ... **L. 220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... **L. 110.000**
- semestrale ... **L. 66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... **L. 102.000**
- semestrale ... **L. 66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... **L. 260.000**
- semestrale ... **L. 143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... **L. 101.000**
- semestrale ... **L. 65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... **L. 254.000**
- semestrale ... **L. 138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... **L. 1.045.000**
- semestrale ... **L. 565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... **L. 935.000**
- semestrale ... **L. 495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 451.000**
Abbonamento semestrale	**L. 270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 1 0 2 8 3 0 9 8 *

L. 1.500